

LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.
Contratto di Assicurazione Ramo Danni
POLIZZA CVT: MAG-MOTOR-VOLANTE - ARD

Set informativo
Edizione 2025

Il presente Set Informativo, contenente:

- **il Documento Informativo Precontrattuale Danni;**
- **il Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo Danni;**
- **le Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario; e**
- **il Questionario - Proposta;**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, ove prevista, della proposta di assicurazione.

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE
I DOCUMENTI INFORMATIVI PRECONTRATTUALI**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 166, d. lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (in Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre **2005**, Supplemento Ordinario n.163), recante il *Codice delle Assicurazioni Private*, le clausole che prevedono oneri ed obblighi a carico del Contraente e/o dell'Assicurato, decadenze, nullità, esclusioni, sospensioni, limitazioni di garanzie e rivalse contenute nel presente contratto di assicurazione sono riportate in carattere **evidenziato** e sono da intendersi di particolare rilevanza ed evidenza.

Assicurazione AUTO**Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo**

Documento predisposto a cura di Mag&Co Srl/MAG Spa società per azioni registrata in Italia, autorizzato da IVASS. Numero di registrazione: B000400942 e Lloyd's Insurance Company S.A., società a responsabilità limitata registrata in Belgio, autorizzata dalla Banca Nazionale del Belgio, numero di registrazione 3094

Il presente documento fornisce un riepilogo della copertura assicurativa, delle esclusioni e restrizioni. I termini e le condizioni integrali della presente assicurazione, compresi i limiti generali di polizza, possono essere consultati nel documento di polizza, ottenibile a richiesta presso il proprio intermediario assicurativo. Presso il proprio intermediario assicurativo sono disponibili anche altre informazioni precontrattuali.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Assicurazione Auto in riferimento solo a danni fisici subiti dal proprio veicolo. Questa è una polizza assicurativa automobilistica per assicurarti contro perdite o danni al tuo veicolo. L'estensione della tua copertura sarà determinata dalle garanzie selezionate.



Che cosa è assicurato?

Incendio e Furto

Copertura standard:

Questa sezione copre i danni al veicolo assicurato, compresi gli accessori installati in modo permanente, che risultano da:

- ✓ Incendio
- ✓ Fulmini
- ✓ Furto o rapina totale o parziale (tentato o avvenuto), inclusi i danni ai veicoli dovuti al tentativo o in conseguenza di tale furto o rapina

Copertura aggiuntiva:

- ✓ Incendio dovuto a eventi socio-politici (scioperi, sommosse, terrorismo e sabotaggio)
- ✓ Circolazione abusiva
- ✓ Danni al veicolo in seguito a furto di oggetti non assicurati
- ✓ Oggetti in caduta

Eventi naturali, eventi socio-politici e atti vandalici

Questa sezione copre i danni al veicolo, compresi gli accessori installati in modo permanente, che risultano da:

- ✓ Eventi naturali – tromba d'aria, uragani, tempeste, inondazioni, maremoti, frane, smottamenti, nevicate e grandinate, caduta di ghiaccio, valanghe, tempeste di neve, caduta di alberi, pietre e rocce, aeroplani, missili o parti di essi, eruzioni vulcaniche e terremoti.
- ✓ Eventi socio-politici (scioperi, insurrezioni, sommosse, atti vandalici e sabotaggio)
- ✓ Atti vandalici da parte di terzi

Copertura cristalli

Questa sezione copre danni / rottura del vetro del veicolo assicurato entro i massimali indicati in Scheda

KASKO (Optional)

Questa sezione fornisce un risarcimento per:

- ✓ Danni materiali e diretti ai veicoli assicurati, compresa la collisione con altri veicoli, ostacoli e oggetti fissi



Che cosa non è assicurato?

Esclusioni specifiche: Incendio e Furto

- ✗ causati da semplici bruciature o da fenomeno elettrico comunque verificatosi, non seguiti da incendio;
- ✗ determinati dal Furto del Veicolo, agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione all'interno del Veicolo stesso;
- ✗ derivanti da fenomeni naturali in genere;
- ✗ derivanti da tumulti popolari, scioperi e sommosse, ad eccezione dei danni da Incendio;
- ✗ derivanti da atti vandalici di terzi, ad eccezione di quelli conseguenti a furto totale del Veicolo;
- ✗ avvenuti qualora il Veicolo non fosse stato sottoposto alla revisione prescritta dall'art. 80 del Nuovo Codice della Strada.
- ✗ gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
- ✗ Qualsiasi perdita o danno subito sotto gli effetti di alcool o droga di qualsiasi tipo
- ✗ RCT/RCO

Esclusioni specifiche: Eventi naturali, eventi socio-politici e atti vandalici

- ✗ Se l'assicurato o il pilota designato hanno partecipato a eventi socio-politici o atti di vandalismo
- ✗ Mentre il veicolo viene guidato
- ✗ Danni connessi alla copertura KASKO

Esclusioni specifiche: Copertura cristalli

- ✗ Danni a seguito di furto o rapina (tentato o avvenuto)
- ✗ Danni derivanti da eventi socio-politici o atti vandalici
- ✗ connessi ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli

Esclusioni specifiche: kasko

- ✗ occorsi quando il conducente non sia abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- ✗ occorsi quando il conducente guidi in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti;
- ✗ cagionati da cose od animali trasportati sul Veicolo;
- ✗ causati da operazioni di carico e scarico;
- ✗ subiti a causa di traino attivo o passivo che non riguardi roulotte o rimorchi agganciati a norma del Codice della Strada, di manovre a spinta o a mano;
- ✗ verificatisi in aree in cui la circolazione dei veicoli non sia ammessa;
- ✗ conseguenti a Furto, consumo o tentato, Rapina o Incendio non determinato da uno degli eventi oggetto della garanzia Kasko;
- ✗ a ruote, cerchioni, coperture e camere d'aria se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile ai sensi
- ✗ della garanzia Kasko;
- ✗ ai Veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo.

Esclusioni Generali

- ✗ causati da atti dolosi dell'Assicurato, del Conducente o del Contraente e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del Veicolo Assicurato);
- ✗ relativi ad accessori, optional ed apparecchi audio fono visivi la cui presenza non sia documentabile;
- ✗ ad Accessori, Allestimenti speciali o Personalizzati che non siano stati installati sul Veicolo Assicurato dalla Casa produttrice, né il danno a verniciature speciali o personalizzate che non siano originali, a meno che tali voci non siano specificate e riportate sul Certificato di Polizza, comprovate da fattura ed assoggettate ad un Premio aggiuntivo se richiesto dalla Compagnia.
- ✗ indiretti quali ad esempio, mancato uso, deprezzamento e simili;
- ✗ preesistenti al Sinistro denunciato;
- ✗ avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove e verifiche previste dal regolamento di gara, nonché durante la circolazione in piste o circuiti privati;
- ✗ verificatisi durante il trasporto di esplosivi, liquidi infiammabili o sostanze chimiche, gas in forma liquida, compressa o gassosa;
- ✗ avvenuti all'interno delle aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili;

- ✓ Ribaltamento o uscita di strada
Collisione (opzionale)

Gli Assicuratori indennizzano i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in seguito a collisione con un altro veicolo. Si applicano le esclusioni previste dal testo della polizza.

Per l'elenco completo delle garanzie si rinvia al Testo di polizza.

- ✗ avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni; guerra civile, attacchi di nemici stranieri, ostilità (se la guerra è stata dichiarata) ribellione, rivoluzione, insurrezione, confisca, nazionalizzazione, requisizione.
- ✗ Copertura RC e RCA
- ✗ Perdite o danni subiti sotto effetto di alcool e droghe di qualsiasi tipo
- ✗ L'Assicurato e il guidatore non devono esser stati condannati per reati

Per l'elenco completo delle esclusioni si rinvia al Testo di polizza.



Ci sono limiti di copertura?

Principali limitazioni:

- ! Alla polizza possono essere applicate approvazioni o modifiche
- ! Uno scoperto e/o franchigia può applicarsi alla polizza.

Per l'elenco completo dei limiti di copertura si rinvia al Testo di polizza.



Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura è operante in Unione Europea Area Economica Europea, Svizzera, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano e Regno Unito, salvo diversamente stabilito in Scheda



Che obblighi ho?

- All'inizio del periodo di assicurazione o quando si apportano modifiche alla polizza, è necessario fornire risposte complete e accurate a tutte le domande poste in relazione all'assicurazione.
- È necessario comunicare al proprio intermediario non appena possibile se si viene a conoscenza di eventuali inesattezze o modifiche alle informazioni fornite all'assicuratore, sia prima che durante il periodo di assicurazione.
- Il Contraente e/o Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio.
- In caso di perdita o danno che possano dar luogo a una richiesta di risarcimento ai sensi di questa assicurazione, la notifica deve essere comunicata alla Compagnia entro 10 giorni e denunciata immediatamente all'autorità competente. Se viene presentato un sinistro, l'assicurato deve fornire ai sottoscrittori informazioni e prove pertinenti che possano essere ragionevolmente richieste e cooperare pienamente nell'inchiesta o nelle determinazioni del danno.
- Il Contraente deve enunciare immediatamente il fatto all'Autorità competente (Polizia, Carabinieri) in caso di Incendio, Furto, Rapina, Eventi socio-politici, Atti Vandalici o di Sinistro presumibilmente doloso, specificando circostanze, modalità ed importo approssimativo del danno. Qualora il Sinistro sia avvenuto all'estero, la denuncia dovrà essere presentata sia all'Autorità locale, sia a quella italiana.
- A seguito del Furto totale del Veicolo è obbligatoria la consegna di tutte le chiavi in dotazione, su richiesta della Compagnia.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.



Quando e come devo pagare?

- Il premio deve essere pagato all'intermediario specificato nella polizza, che è autorizzato a riceverlo per conto degli assicuratori. Il mezzo di pagamento deve essere concordato con tale broker, in conformità con le leggi applicabili.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

- L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza e scadrà alle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza, senza tacito rinnovo alla scadenza finale.



Come posso disdire la polizza?

Puoi cancellare questa assicurazione:

- 1) In caso di sinistro;
- 2) entro i primi 14 giorni da:
 - La data di ricezione della documentazione della Polizza; o
 - L'inizio del periodo di assicurazione

La restituzione totale del premio sarà soggetta alla restituzione di tutti i documenti ricevuti e all'assenza di sinistri

Assicurazione AUTO**Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)**

Impresa che realizza il prodotto: Lloyd's Insurance Company S.A.

Intermediario in veste di Manufacturer de facto del prodotto: Mag&Co Srl/MAG Spa

Product: CVT Auto

Numero di versione di DIP Aggiuntivo Danni: V. 1

Data di realizzazione del DIP Aggiuntivo Danni: 10/10/2024

Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Lloyd's Insurance Company S.A. è una società belga a responsabilità limitata avente sede a Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgio. E' soggetta alla vigilanza della Banca Nazionale del Belgio dalla quale ha ricevuto autorizzazione all'esercizio Nr. 3094.

Sito web: www.lloydseurope.com

E-mail: lloydseurope@lloyds.com

Telefono: +32 (0)2 227 39 39

Lloyd's Insurance Company S.A. è autorizzata ad operare in Italia sottoscrivendo rischi in regime di Stabilimento ed in Libera Prestazione di Servizi. La sede legale della Lloyd's Insurance Company S.A. in Italia è Corso Garibaldi 86, Milano 20121.

E-mail: informazioni@lloyds.com

Telefono: +39 02 6378 8870

Alla fine del 2023, il capitale sociale ordinario di Lloyd's Insurance Company S.A. è di EUR 558 milioni. Inoltre, attraverso il rilascio di una lettera di credito sono stati resi disponibili ulteriori fondi propri per 200 milioni di EUR. Il requisito patrimoniale di solvibilità della società (SCR) è pari a EUR 322 milioni e l'importo dei fondi propri ammissibili a copertura dell'SCR è pari a EUR 710 milioni. Il coefficiente di solvibilità della società quindi, inteso come il rapporto tra i fondi propri e l'SCR, è pari al 221%. Il suo requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a EUR 80 milioni e l'ammontare dei fondi propri ammissibili a copertura dell'MCR è di EUR 549 milioni. La relazione sulla solvibilità e sulla situazione finanziaria di Lloyd's Insurance Company S.A. per l'anno 2023 è disponibile su www.lloydseurope.com/about/lloyds-brussels-hub/.

Al contratto si applica la legge Italiana.



Che cosa è assicurato?

Incendio e Furto	Questa sezione copre i danni al veicolo assicurato, compresi gli accessori installati in modo permanente dalla Casa produttrice, che risultano da: ✓ Incendio ✓ Fulmini ✓ Esplosione del carburante trattenuto nei serbatoi del veicolo assicurato ✓ Furto o rapina totale o parziale (tentato o avvenuto), inclusi i danni ai veicoli dovuti al tentativo o in conseguenza di tale furto o rapina Questa copertura include anche: ✓ incendio da eventi socio-politici: la copertura è estesa ai danni materiali e diretti da Incendio avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo (in caso di Sinistro, l'Assicurato deve farne denuncia immediata all'Autorità); ✓ circolazione abusiva: l'Assicurazione vale anche per i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo durante la circolazione abusiva a seguito di Furto o Rapina purché conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada; ✓ danni al Veicolo conseguenti a Furto di cose non assicurate: la Società si obbliga ad indennizzare, secondo i criteri e nei limiti previsti dalla garanzia Furto, i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo a seguito di Furto tentato o consumato di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso. ✓ caduta "corpi orbitanti": sono indennizzabili i danni subiti dal Veicolo in conseguenza di caduta di aeromobili, corpi orbitanti, veicoli spaziali e loro parti, esclusi ordigni esplosivi.
Eventi naturali, eventi socio-politici e atti vandalici	Questa sezione copre i danni al veicolo, compresi gli accessori installati in modo permanente, che risultano da: ✓ Eventi naturali – tromba d'aria, uragani, tempeste, inondazioni, maremoti, frane, smottamenti, nevicate e grandinate, caduta di ghiaccio, valanghe, tempeste di neve, caduta di alberi, pietre e rocce, areoplani, missili o parti di essi, eruzioni vulcaniche e terremoti. ✓ Eventi socio-politici (scioperi, insurrezioni, sommosse, atti vandalici e sabotaggio) ✓ Atti vandalici da parte di terzi
Copertura cristalli	Questa sezione copre danni / rottura del vetro del veicolo assicurato

Kasko (opzionale)	Questa sezione fornisce un risarcimento per: ✓ Danni materiali e diretti ai veicoli assicurati, compresa la collisione con altri veicoli, ostacoli e oggetti fissi ✓ Ribaltamento o uscita di strada ✓ Negligenza grave degli assicurati o delle persone che possiedono legittimamente il veicolo
GARANZIE ADDIZIONALI	Le garanzie addizionali come espresse in polizza sono incluse nel tasso



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi (Valide per tutte le sezioni)	L'assicurazione non comprende i danni: ✗ causati da atti dolosi dell'Assicurato, del Conducente o del Contraente e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del Veicolo assicurato); ✗ relativi ad accessori, optional ed apparecchi audio fono visivi la cui presenza non sia documentabile; ✗ ad Accessori, Allestimenti speciali o Personalizzati che non siano stati installati sul veicolo assicurato dalla Casa produttrice, né il danno a verniciature speciali o personalizzate che non siano originali, a meno che tali voci non siano specificate e riportate sul Certificato di Polizza, comprovate da fattura ed assoggettate ad un premio addizionale se richiesto dalla Compagnia. ✗ indiretti quali ad esempio, mancato uso, deprezzamento e simili; ✗ preesistenti al sinistro denunciato; ✗ avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove e verifiche previste dal regolamento di gara, nonché durante la circolazione in piste o circuiti privati; ✗ verificatisi durante il trasporto di esplosivi, liquidi infiammabili o sostanze chimiche, gas in forma liquida, compressa o gassosa; ✗ avvenuti all'interno delle aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili; ✗ avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni; ✗ derivanti da radioattività ed energia nucleare, da qualsiasi esposizione o contaminazione chimica o biologica, indipendentemente da ogni causa che possa avervi contribuito;
Rischi esclusi garanzia incendio e furto	L'assicurazione non comprende i danni: ✗ causati da semplici bruciature o da fenomeno elettrico comunque verificatosi, non seguiti da incendio ✗ determinati dal Furto del Veicolo, agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione all'interno del Veicolo stesso ✗ derivanti da fenomeni naturali in genere ✗ derivanti da tumulti popolari, scioperi e sommosse, ad eccezione dei danni da Incendio ✗ derivanti da atti vandalici di terzi, ad eccezione di quelli conseguenti a furto totale del Veicolo

	✗ avvenuti qualora il Veicolo non fosse stato sottoposto alla revisione prescritta dall'art. 80 del Nuovo Codice della Strada ✗ gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto; ✗ Qualsiasi perdita o danno subito sotto gli effetti di alcool o droga di qualsiasi tipo
Rischi esclusi garanzia eventi naturali, eventi socio-politici e atti vandalici	L'assicurazione non comprende i danni: ✗ avvenuti qualora l'Assicurato o il conducente del Veicolo abbiano preso parte agli eventi socio-politici o agli atti vandalici ✗ riconducibili alla garanzia Kasko ✗ derivanti dalla circolazione dei veicoli
Rischi esclusi garanzia cristalli	L'assicurazione non comprende i danni: ✗ conseguenti a Furto o Rapina, consumati o tentati ✗ conseguenti a eventi naturali, eventi socio-politici ed atti vandalici ✗ riconducibili alla garanzia Kasko ✗ connessi ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli
Rischi esclusi garanzia Kasko	L'assicurazione non comprende i danni: ✗ occorsi quando il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore ✗ occorsi quando il conducente guidi in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti ✗ cagionati da cose od animali trasportati sul Veicolo ✗ causati da operazioni di carico e scarico ✗ subiti a causa di traino attivo o passivo che non riguardi roulottes o rimorchi agganciati a norma del Codice della Strada, di manovre a spinta o a mano ✗ verificatisi in aree in cui la circolazione dei veicoli non sia ammessa ✗ conseguenti a Furto, consumato o tentato, Rapina o Incendio non determinato da uno degli eventi oggetto della garanzia Kasko ✗ a ruote, cerchioni, coperture e camere d'aria se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile ai sensi della garanzia Kasko ✗ ai Veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo ✗ Causati da conducenti che hanno avuto ritiri di patente, salvo pattuizioni contrarie indicate nel certificato di polizza



Ci sono limiti di copertura?

INCENDIO e FURTO :

Nessuna **Franchigia** o scoperto per il danno totale o parziale

DANNI ACCIDENTALI ed EVENTI SPECIALI:

- scoperto 10% del danno con un minimo dell'1% della somma assicurata minimo euro 350,00;
- scoperto 10% del danno con un minimo dell'1% della somma assicurata minimo euro 150,00 per riparazioni effettuate da carrozzerie convenzionate;
- scoperto 30% del danno con un minimo di euro 500,00 per i soli eventi speciali su autovetture con più di 10 anni;

Le Franchigie e gli Scoperti sopra specificati sono sempre validi salvo diversa specifica riportata nel certificato di **Polizza**

**Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?****Cosa fare in caso di sinistro?****Denuncia di sinistro:**

- 1) ottemperare al disposto dell'art. 1914 del Codice Civile "Obbligo di salvataggio"
- 2) denunciare immediatamente il fatto all'Autorità competente (Polizia, Carabinieri) in caso di Incendio, Furto, Rapina, Eventi socio-politici, Atti Vandalici o di sinistro presumibilmente doloso, specificando circostanze, modalità ed importo approssimativo del danno. Qualora il sinistro sia avvenuto all'estero, la denuncia dovrà essere presentata sia all'Autorità locale, sia a quella italiana.
- 3) darne avviso scritto alla Società entro 10 giorni dall'evento, o da quando ne è venuto a conoscenza, indicando le informazioni necessarie all'apertura del sinistro (a tal fine vedere il modello in Allegato 1 alle presenti Condizioni Generali di Polizza) ed in particolare data, luogo, cause del sinistro, importo approssimativo del danno, nome e domicilio di eventuali testimoni, luogo in cui il Veicolo è periziabile.

Per ogni Sinistro che comporti danni al Veicolo, l'Assicurato dovrà fornire i seguenti documenti allegati alla Denuncia di Sinistro:

- ☐ Fotografia del Veicolo danneggiato;
- ☐ Fotocopia del Libretto di Circolazione del Veicolo;
- ☐ Dichiarazione del chilometraggio registrato dal contachilometri del Veicolo al momento del Sinistro.

Inoltre:

- In caso di Furto, totale o parziale, Rapina, Eventi Sociopolitici, Atti Vandalici o Sinistro presumibilmente doloso: allegare la copia della denuncia all'Autorità competente, vistata dalla stessa;
- In caso di Evento Naturale: allegare la dichiarazione dell'organismo competente o dell'Osservatore meteorologico più vicino al luogo del Sinistro;
- In caso di Sinistro Kasco: allegare la fotocopia della patente di guida del conducente.

	- A seguito del Furto totale del Veicolo è obbligatoria la consegna di tutte le chiavi in dotazione, su richiesta della Compagnia. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.
	Assistenza diretta / in convenzione: Non prevista
	Gestione da parte di altre imprese: Non prevista
	Prescrizione: I diritti derivanti dalla polizza e dalla richiesta di risarcimento si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	L'inadempienza degli obblighi contrattuali di polizza potrebbe comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.
Obblighi dell'impresa	Gli assicuratori indennizzeranno l'Assicurato, al netto dello scoperto o delle franchigie minime indicate nella polizza: - non prima di 30 giorni dalla data del sinistro in caso di furto senza recupero (fornendo i documenti e le chiavi del veicolo) - entro 30 giorni dalla data del sinistro o dai documenti finali del perito, purché non vi sia stata alcuna contestazione da parte di creditori di altre agenzie di finanziamento.



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
Rimborso	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
Sospensione	Il presente contratto non prevede casi specifici di sospensione delle garanzie. Valgono in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 1901 del Codice Civile.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	L'assicurato ha il diritto di cancellare l'assicurazione scrivendo all'intermediario entro i primi 14 giorni da: 1. La data di ricezione della documentazione della polizza; o 2. L'inizio del periodo di assicurazione a seconda di quale sia l'ultima.
--	---

	La restituzione integrale del premio sarà subordinata alla restituzione di tutti i documenti emessi e all'assenza di sinistri. Dopo i primi 14 giorni, l'assicurato può cancellare la polizza in qualsiasi momento, scrivendo all'intermediari, dandone comunicazione scritta all'Assicuratore mediante lettera raccomandata.
Risoluzione	Il contratto termina alla data di scadenza senza obbligo di disdetta non essendo previsto il tacito rinnovo o la tacita proroga. Dopo i primi 14 giorni, l'assicuratore può cancellare la polizza con un preavviso scritto di trenta (30) giorni, dando comunicazione scritta mediante lettera raccomandata. L'assicuratore cancellerà la polizza solo per un motivo valido (esempi di motivi validi sono i seguenti): • Mancato pagamento del premio; • Se vi è un cambio materiale del rischio, che comporti che l'assicuratore non può più fornire una copertura assicurativa; • Se l'assicurato non collabora o non fornisce alcuna informazione o documentazione richiesta dall'assicuratore; o • Se l'assicurato si comporta in modo minaccioso o offensivo o usi un linguaggio minaccioso o offensivo nei confronti degli assicuratori o dei loro rappresentanti. Si precisa inoltre che si può cancellare questa assicurazione: 1) In caso di interruzione dell'assicurazione dovuta a distruzione, esportazione o cessazione della circolazione del Veicolo; 2) In caso di cessazione dell'assicurazione dovuta alla demolizione del veicolo assicurato; 3) In caso di vendita del veicolo assicurato Si precisa che, dopo la denuncia di ogni sinistro liquidabile a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o gli Assicuratori hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni da darsi mediante lettera raccomandata. Il recesso, salvo diversa indicazione, avrà effetto alla scadenza della rata di premio in corso, anche di frazionamento oppure alla scadenza successiva nel caso in cui la comunicazione sia stata spedita dalle parti meno di 30 giorni prima.



A chi è rivolto questo prodotto?

Ai proprietari di veicoli che hanno necessità di assicurare il veicolo contro danni diretti allo stesso



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione - La quota parte percepita in media dagli intermediari, con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 30%

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice

I reclami vanno presentati per iscritto a:

Servizio Reclami

Lloyd's Insurance Company S.A.

	Corso Garibaldi 86 - 20121 Milano Fax: +39 02 6378 8857 E-mail: lloydseurope.servizioreclami@lloyds.com o lloydseurope.servizioreclami@pec.lloyds.com Conferma di ricezione verrà fornita per iscritto tempestivamente. Un riscontro scritto al reclamo verrà fornito entro 45 (quarantacinque) giorni di calendario dalla presentazione del reclamo.
All'IVASS	In caso di insoddisfazione con riferimento alla decisione finale, ovvero in caso di mancata ricezione di una decisione in merito entro quarantacinque (45) giorni di calendario dal presentazione del reclamo, l'assicurato avrà il diritto di presentare il proprio reclamo all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ai seguenti recapiti: IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni via del Quirinale 21 - 00187 Roma Tel. 800 486661 (chiamate dall'Italia) Tel.: +39 0642021 095 (chiamate dall'estero) Fax : +39 06 42133 206 E-mail: ivass@pec.ivass.it Il sito IVASS www.ivass.it fornisce ulteriori informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo, oltre a mettere a disposizione l'apposito modulo disposto a tale scopo.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.
Altri sistemi alternative di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere, i reclami presentati all'IVASS possono essere indirizzati direttamente al sistema di risoluzione delle controversie all'estero, richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o l'applicazione della normativa applicabile.

PREMESSA

- Articolo I L'**Intermediario/Coverholder** della Lloyd's Insurance Company S.A. non è un **Assicuratore** e pertanto non è responsabile della sua esecuzione.
- Articolo II Il presente **Certificato di Assicurazione** non può essere ceduto in tutto o in parte senza il consenso scritto dell'**Intermediario/Coverholder** della Lloyd's Insurance Company S.A.
- Articolo III Il presente **Certificato di Assicurazione** è regolato oltre che dalle presenti condizioni anche da tutte le Condizioni Generali, Particolari e Speciali allegate, da considerarsi parte integrante dello stesso.

TESTO DI POLIZZA**SEZIONE I: NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

Art. 1.1 - Dichiarazioni Relative Alle Circostanze Del Rischio	6
Art. 1.2 - Altre Assicurazioni	6
Art. 1.3 - Decorrenza Dell' Assicurazione E Pagamento Del Premio	6
Art. 1.4 - Proroga Dell' Assicurazione	6
Art. 1.5 - Aggravamento Del Rischio	6
Art. 1.6 - Diminuzione Del Rischio	6
Art. 1.7 - Modifiche Dell' Assicurazione	6
Art. 1.8 – Parole in Grassetto	6
Art. 1.9 - Cessazione Del Rischio Per Distruzione, Esportazione Definitiva O Cessazione Della Circolazione Del Veicolo	7
Art. 1.10 - Cessazione Del Rischio Per Demolizione Del Veicolo	7
Art. 1.11 - Vendita Del Veicolo	7
Art. 1.12 - Cessazione Del Rischio A Seguito Di Danno Totale	7
Art. 1.13 - Estensione Territoriale	7
Art. 1.14 - Assicurazione Per Conto Di Chi Spetta	7
Art. 1.15 - Somma Assicurata	7
Art. 1.16 - Oneri Fiscali	7
Art. 1.17 - Rinvio Alle Norme Di Legge	8
Art. 1.18 - Foro Competente	8
Art. 1.19 - Clausola Intermediario	8
Art. 1.20 - Cancellazione	9

SEZIONE II: GARANZIE DI ASSICURAZIONE

Art. 2.1 Condizioni di assicurabilità	10
Art. 2.2. Incendio e Furto	10
2.2.1 Oggetto dell' Assicurazione	10
2.2.2 Esclusioni specifiche	10
Art. 2.3 Eventi naturali, eventi socio-politici ed atti vandalici (garanzia valida solo se acquistata e richiamata in Scheda di Copertura)	11
2.3.1 Oggetto dell' Assicurazione	11
2.3.2 Esclusioni Specifiche	11
Art. 2.4 Cristalli - (garanzia valida solo se acquistata e richiamata in Scheda di Copertura)	11
2.4.1 Oggetto dell' Assicurazione	11
2.4.2 Massimali e Franchigie	11
Art. 2.5 KASKO e COLLISIONE	11
2.5.1 KASKO Oggetto dell' Assicurazione (garanzia valida solo se acquistata e richiamata in Scheda di Copertura)	11
2.5.2 Esclusioni Specifiche	11

2.5.3 Collisione – Oggetto dell’ Assicurazione (garanzia valida solo se acquistata e richiamata in Scheda di Copertura)	12
Art. 2.6 Esclusioni comuni a tutte le garanzie	12
2.6.1 CL370 (Italia) Clausola istituzionale di esclusione di contaminazione radioattiva, armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche	12
2.6.2 Esclusione Rischio informatico e di dati con limitazioni in caso di Furto JS020-013	13
2.6.3 Clausola delle malattie trasmissibili JS020-011	13
2.6.4 NMA 2920 (Italy)– Terrorismo	14
2.6.5 Clausola Sanzioni Limitazioni ed esclusioni	14
Art. 2.7 Massimale	14
Art. 2.8 Franchigie e scoperti	14
Art. 2.9 Limitazioni	15
2.9.1 Diligenza Dell’ Assicurato	15
2.9.2 Chiusura del Veicolo ed Attivazione dell’Allarme	15
2.9.3 Clausola Sistema satellitare garanzia valida solo se richiamata nella scheda di copertura	15
Art. 2.10 Condizioni particolari	15
Art. 2.10.1 Vincolo a favore di un ente finanziatore	16

SEZIONE III: NORME IN CASO DI SINISTRO

Art. 3.1 Obblighi in caso di Sinistro	16
Art. 3.2 Procedura per la valutazione del danno al Veicolo	16
Art. 3.3 Mandato dei periti	17
Art. 3.4 Determinazione dell’ammontare del danno al Veicolo	17
3.4.1 Danno totale al Veicolo	17
3.4.2 Danno Parziale al Veicolo	17
Art. 3.5 Riparazione o sostituzione delle cose rubate o danneggiate	18
Art. 3.6 Recupero del Veicolo in caso di Furto	18
Art. 3.7 Mancato ritrovamento del Veicolo in caso di Furto	18
Art. 3.8 Esagerazione dolosa del danno	18
Art. 3.9 Pagamento dell’indennizzo	18
Art. 3.10 I.V.A. (Imposta Valore Aggiunto)	19
Art. 3.11 Diritto di rivalsa	19
Art. 3.12 Franchigie e Scoperti	19
 Art. 4 Informativa sulla Protezione dei Dati	 19
Garanzie aggiuntive	23,24,25

DEFINIZIONI

Ai termini ed espressioni seguenti, la **Compagnia** e il **Contraente** attribuiscono il significato qui precisato:

Accessori di serie e optional - installazioni stabilmente fissate al **Veicolo** rientranti nel novero degli accessori di serie.

Antifurto - Si intende il congegno o dispositivo studiato per impedire il **Furto** di oggetti o veicoli o per segnalarne il tentativo.

Antifurto satellitare - dispositivo elettronico installato su un **Veicolo** per impedirne o ostacolarne il **Furto** e per consentire un più agevole ritrovamento, con tecnologia di geolocalizzazione satellitare mediante sistema di trasmissione radio su rete mobile, collegato ad una centrale operativa a sua volta collegata al gestore del sistema **Antifurto** con il quale l'**Assicurato** ha stipulato un contratto di assistenza/servizio, che provvede ad allertare il proprietario e/o le forze dell'ordine secondo un protocollo di azione prestabilito.

Apparecchi autoradio/cd/video - Si intendono esclusivamente radio, registratori, lettori compact disk, televisori e altre apparecchiature del genere, purché stabilmente fissati al **Veicolo**. Sono esclusi i telefoni cellulari.

Assicurato - Il soggetto il cui interesse è protetto dall'**Assicurazione** o la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta dall'**Assicurazione**.

Assicurazione - Garanzia prestata con il **Certificato di Assicurazione**

Atto di danneggiamento volontario - atto fine a sé stesso e deliberato, rivolto a danneggiare o distruggere una cosa.

Collisione - Urto contro **Veicolo** identificato.

Assicuratori/Compagnia - Lloyd's Insurance Company S.A. che sottoscrive la presente **Assicurazione**

Contraente - Persona fisica o giuridica che stipula il **Certificato di Assicurazione**.

Coverholder - Soggetto che sottoscrive la **Polizza** per conto della **Compagnia**. Il **Coverholder** opera in qualità di agente della Lloyd's Insurance Company S.A. ai sensi del Contratto di nomina **Coverholder**, secondo il riferimento unico di mercato indicato nel presente Certificato.

Danno parziale - Danno che implichi un costo di riparazione inferiore all' 80% del valore del **Veicolo**

Danno totale - Danno che implichi un costo di riparazione superiore all' 80% del valore del **Veicolo**

Decorrenza e durata - Dalla data di decorrenza riportata nella scheda di **Polizza** e per tutta la durata della stessa.

Esplosione - Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.

Franchigia - L'importo contrattualmente pattuito in misura fissa che, in caso di **Sinistro**, l'**Assicurato** tiene a suo carico e per il quale la **Compagnia** non riconosce l'indennizzo.

Fuoristrada (circolazione) - Circolazione del **Veicolo** al di fuori di strade asfaltate o bianche e non aperte al normale traffico di veicoli ovvero guida su terreni accidentati non destinati al normale traffico, con forte pendenza o con fondo che offre scarsa aderenza.

Furto - E' il reato, previsto dall'art.624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui o parti di essa, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

Guasto - Danno subito dal **Veicolo** per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l'**Assicurato** l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.

Incendio - Combustione con sviluppo di fiamma.

Indennizzo - La somma dovuta dalla **Compagnia** in caso di **Sinistro**.

Intermediario - Il Broker o Agente di assicurazioni a cui il **Contraente** abbia affidato la gestione del **Certificato di Assicurazione**

Kasko - I danni diretti e materiali subiti dal **Veicolo** a seguito di urto, **Collisione**, ribaltamento e uscita di strada.

Perdita totale - Danno totale o **Furto** totale del **Veicolo**.

Polizza/ Certificato di Assicurazione - Il documento che prova l'**Assicurazione**.

PRA - Pubblico Registro Automobilistico.

Premio - La somma dovuta dal **Contraente** alla **Compagnia**, comprensiva di imposte e eventuali oneri di legge.

Rapina - La sottrazione della cosa mobile a chi la detiene, effettuata mediante violenza o minaccia alla persona stessa, al fine di procurare a sé o altri un ingiusto profitto.

Rischio - La probabilità che si verifichi il **Sinistro**.

Scheda di Copertura – il documento allegato al **Certificato di Assicurazione** che contiene i dati del **Contraente** e dell'**Assicurato**, le coperture, le esclusioni, le somme assicurate, gli **Scoperti** e/o **Franchigie**, gli eventuali altri dettagli dell'**Assicurazione**.

Scoperto - La percentuale della somma liquidabile a termini di **Polizza** che rimane a carico dell'**Assicurato** / **Contraente** per ciascun **Sinistro**, con il minimo indicato in **Polizza**.

Scoppio - Il repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione.

Sinistro - L'evento dannoso per il quale è prestata l'**Assicurazione**

Valore d'acquisto - È il prezzo di acquisto del **Veicolo** come riportato nella relativa fattura inclusi Accessori non di serie e optional.

Valore Assicurato - Somma assicurata riportata nella scheda di **Polizza**

Valore commerciale – E' il valore del **Veicolo** corrispondente a quello del corrente mercato dell'usato, riportato da AUTOSCOOUT24.

Veicolo - Veicolo meccanico di trasporto, azionato da motore, con almeno quattro ruote, destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente destinato a circolare conformemente a quanto previsto dal Codice della Strada. Sono inclusi i veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente e i veicoli a quattro ruote destinati al trasporto al massimo di una persona oltre al conducente nella cabina di guida, la cui massa a vuoto non superi le 0,55 t

CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA

SEZIONE I: NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

ART. 1.2 - Altre assicurazioni

Il Contraente e/o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio. In caso di Sinistro devono darne avviso a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri, così come previsto dall'art. 1910 del Codice Civile.

ART. 1.3 - Decorrenza dell'Assicurazione e pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati entro 30 giorni dalla data di decorrenza stessa. Nessun Indennizzo verrà corrisposto se il Premio o le rate dovute non vengono pagate. Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta automaticamente sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze.

I premi devono essere pagati all'Intermediario che ha in gestione la Polizza.

ART. 1.4 - Proroga dell'Assicurazione

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza e scadrà alle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza, senza tacito rinnovo alla scadenza finale.

ART. 1.5 - Aggravamento del Rischio

Il Contraente e/o Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

ART. 1.6 - Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 1.7 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 1.8 Parole in Grassetto

Le parole o le frasi definite sono indicate in grassetto in tutta la Polizza e hanno un significato specifico definito nella sezione Definizioni sopra. Inoltre, ai sensi dell'articolo 166, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private (CAP), sono state evidenziate anche diverse clausole contrattuali, tra cui disposizioni relative a decadenza, nullità, limitazioni delle garanzie o spese a carico del Contraente o dell'Assicurato

ART. 1.9 - Cessazione del Rischio per distruzione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione del Veicolo

In caso di cessazione del **Rischio** a causa di distruzione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione del **Veicolo**, il **Contraente** è tenuto a darne comunicazione alla **Compagnia** fornendo l'attestazione del PRA certificante la restituzione della Carta di Circolazione e della targa di immatricolazione.

Il **Certificato di Assicurazione** si risolve a far data dal momento della consegna della suddetta documentazione e la **Compagnia** restituisce la parte di **Premio** netto non goduta, in ragione di 1/365 del **Premio** annuo per giorno di garanzia residua a decorrere da tale data.

Tuttavia, qualora la cessazione del **Rischio** avvenga a causa di Danno Totale a seguito di un evento **Assicurato** in **Polizza**, la Compagnia non effettuerà alcun rimborso di **Premio**.

ART. 1.10 - Cessazione del Rischio per demolizione del Veicolo

In caso di cessazione del **Rischio** a causa di demolizione del **Veicolo**, il **Contraente** è tenuto a darne comunicazione all'Impresa fornendo copia del certificato di cui all'art. 46, comma 4 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l'avvenuta consegna del **Veicolo** per la demolizione.

Il contratto si risolve a far data dal momento della consegna della suddetta documentazione e la **Compagnia** restituisce la parte di **Premio** netto non goduta, in ragione di 1/365 del **Premio** annuo per giorno di garanzia residua a decorrere da tale data.

Tuttavia, qualora la cessazione del **Rischio** avvenga a causa di Danno Totale a seguito di un evento **Assicurato** in **Polizza**, la **Compagnia** non effettuerà alcun rimborso di **Premio**.

ART. 1.11 - Vendita del Veicolo

In caso di vendita del **Veicolo** a terzi e sempre che il proprietario presenti alla **Compagnia** una certificazione attestante la vendita del **Veicolo** stesso, il contratto si risolve dalla data di perfezionamento del trasferimento di proprietà e la **Compagnia** restituisce la parte di **Premio** netto non goduta, in ragione di 1/365 del **Premio** annuo per giorno di garanzia residua a decorrere da tale data.

In caso di vendita del **Veicolo** e di sostituzione con un altro, il **Contraente** deve darne immediata comunicazione alla **Compagnia** indicando le caratteristiche del nuovo **Veicolo** da assicurare e l'**Assicurazione** continuerà senza soluzione di continuità per il nuovo **Veicolo**, fermo il calcolo del nuovo **Premio**, il cui importo verrà conteggiato sulla base dei nuovi valori assicurati.

ART. 1.12 - Cessazione del Rischio a seguito di danno totale

In caso di Danno Totale al **Veicolo** a seguito di **Incendio**, **Furto** o altro evento **Assicurato** dalla **Polizza**, l'**Assicurazione** cessa dalle ore 24 della data di denuncia del **Sinistro**. Resta comunque dovuto alla **Compagnia** il **Premio** relativo all'intero periodo **Assicurato** nel quale il Danno Totale si è verificato.

ART. 1.13 - Estensione territoriale

Unione Europea, Spazio Economico Europeo, Svizzera, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano e Regno Unito, salvo diversa indicazione nella Scheda

ART. 1.14 - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente **Assicurazione** è stipulata dall'**Assicurato** per suo conto e per conto di ogni terzo interessato. Tuttavia, in caso di **Sinistro**, quest'ultimo non verrà in alcun modo coinvolto nella liquidazione del **Sinistro**.

ART. 1.15 - Somma assicurata

La somma assicurata riportata sul certificato di **Polizza** dovrà coincidere con il valore commerciale del **Veicolo**

determinato sulla base della pubblicazione AUTOScout24 per autovetture al momento della stipula del contratto. Tale valore potrà essere diminuito o aumentato del 20% per la presenza di accessori ed optional la cui esistenza sia documentabile tramite fattura di acquisto, salvo quanto previsto all'art. 3.4.1.

ART. 1.16 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'**Assicurazione** sono a carico del **Contraente**.

ART. 1.17 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 1.18 - Foro competente

Si conviene che la presente Assicurazione sarà regolata esclusivamente dal diritto e dagli usi di Italiani, e le eventuali controversie insorte da, o in relazione a, la presente Assicurazione saranno soggette alla giurisdizione esclusiva di un tribunale competente in Italia

Lloyd's Insurance Company S.A. conviene che tutte le citazioni, notifiche o procedure finalizzate ad istituire procedimenti legali a carico della stessa in relazione alla presente Assicurazione dovranno ritenersi correttamente notificate se indirizzate e consegnate all'attenzione di:

Rappresentante per l'Italia della

Lloyd's Insurance Company S.A.

Corso Garibaldi 86

Milano 20121

Italy

il quale è a tal fine delegato all'accettazione delle notifiche processuali per conto della società.

Fornendo tale delega Lloyd's Insurance Company S.A. non rinuncia al proprio diritto ad eventuali proroghe o ritardi eventualmente spettanti alla stessa per la notifica di tali citazioni, notifiche o procedimenti in considerazione della propria residenza o domicilio in Belgio.

La presente Clausola di notifica di atti e giurisdizione non sarà interpretata come previsione che sia in conflitto con o annulli gli obblighi delle parti in merito alla risoluzione delle proprie controversie con le modalità di cui a qualsivoglia altra clausola della presente Polizza e, nella misura richiesta, sarà applicabile al fine di dare attuazione a tale processo.

LBS0006A

01/12/2019

ART. 1.19 - Clausola Intermediario

Con la sottoscrizione del presente **Certificato di Assicurazione**:

Il **Contraente**, anche per conto di ogni altro soggetto **Assicurato** da questa **Polizza**, affida all'**Intermediario** indicato nella **Scheda di Copertura** la gestione di questo **Certificato di Assicurazione**;

Gli **Assicuratori** conferiscono al **Coverholder** indicato nella **Scheda di Copertura** l'incarico di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa a questo **Certificato di Assicurazione**.

E' convenuto pertanto che:

- a) ogni comunicazione fatta all'**Intermediario** dal **Coverholder** si considererà come fatta al **Contraente** e all'**Assicurato**;
- b) ogni comunicazione fatta dall'**Intermediario** al **Coverholder** si considererà come fatta dal **Contraente** e dall'**Assicurato**;
- c) ogni comunicazione fatta al **Coverholder** si considererà come fatta agli **Assicuratori**;
- d) ogni comunicazione fatta dal **Coverholder** si considererà come fatta dagli **Assicuratori**.

ART. 1.20 - Cancellazione

In caso di Sinistro

Dopo la denuncia di ogni **Sinistro** liquidabile a termini di **Polizza** e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il **Contraente** o gli **Assicuratori** hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni da darsi mediante lettera raccomandata. Il recesso, salvo diversa indicazione, avrà effetto alla scadenza della rata di **Premio** in corso, anche di frazionamento oppure alla scadenza successiva nel caso in cui la comunicazione sia stata spedita dalle parti meno di 30 giorni prima.

Tuttavia, se nella comunicazione viene indicata una data di recesso diversa dalle suddette scadenze, gli **Assicuratori** dovranno rimborsare al **Contraente** il rateo di **Premio netto** non consumato; inoltre resta inteso che per le partite assicurate nella forma a Primo **Rischio**, si farà luogo al rimborso del rateo di **Premio netto** relativo alla parte di somma assicurata rimasta in essere dopo la liquidazione del danno.

Cancellazione da parte dell'Assicurato entro i primi 14 giorni

L'**Assicurato** ha il diritto di cancellare questa **Assicurazione** scrivendo all'**Intermediario** entro 14 giorni da:

1. La data di ricezione della documentazione della **Polizza**; o
2. L'inizio del periodo di **Assicurazione**

a seconda di quale sia l'ultimo.

La restituzione integrale del **Premio** sarà subordinata alla restituzione di tutti i documenti emessi e all'assenza di sinistri.

Cancellazione da parte dell'Assicurato o da parte dell'Assicuratore dopo i primi 14 giorni

L'**Assicurato** può cancellare questa **Polizza** in qualsiasi momento, scrivendo all'**Intermediario**, dandone comunicazione scritta agli **Assicuratori** mediante lettera raccomandata. L'**Assicuratore** può cancellare questa **Polizza** con un preavviso scritto di trenta (30) giorni, con le stesse modalità di cui sopra. L'**Assicuratore** cancellerà la **Polizza** solo per un motivo valido (esempi di motivi validi sono i seguenti):

- Mancato pagamento del **Premio**;
- Se vi è un cambio materiale del **Rischio**, che comporti che l'**Assicuratore** non può più fornire una copertura assicurativa;
- Se l'**Assicurato** non collabora o non fornisce alcuna informazione o documentazione richiesta dall'**Assicuratore**;
- Se l'**Assicurato** si comporta in modo minaccioso o offensivo o usi un linguaggio minaccioso o offensivo nei confronti degli **Assicuratori** o dei loro rappresentanti.
- Se gli **Assicuratori** non dovessero rinnovare l'accordo con il **Coverholder** per la distribuzione del prodotto assicurativo

Rimborso del Premio

Se questa **Polizza** viene cancellata in qualsiasi momento, a condizione che l'**Assicurato** non abbia presentato alcuna richiesta di risarcimento, l'**Assicurato** avrà diritto al rimborso di qualsiasi **Premio** netto pagato, soggetto a detrazione per ogni periodo per il quale è stato coperto. La detrazione verrà calcolata in modo proporzionale, dividendo il **Premio** netto totale per il numero di giorni del periodo di **Assicurazione** e poi moltiplicando per il numero di giorni di copertura. Se l'**Assicuratore** pagherà qualsiasi **Sinistro**, in tutto o in parte, non sarà consentito alcun rimborso del **Premio**.

SEZIONE II: GARANZIE DI ASSICURAZIONE

ART 2.1 Condizioni di assicurabilità

Le presenti Condizioni Generali di **Polizza** sono valide solo per i Veicoli classificati come autovetture, ovvero veicoli a motore con almeno quattro ruote, destinati al trasporto di persone e come indicato nelle "Definizioni".

ART 2.2 Incendio e Furto

ART 2.2.1 Oggetto dell'Assicurazione

La **Compagnia** si obbliga, nei limiti e alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal **Veicolo** descritto in **Polizza**, inclusi i pezzi di ricambio, gli accessori, gli optional e gli apparecchi audio-fono-visivi stabilmente fissati sul **Veicolo**, il cui valore deve essere compreso nella somma assicurata, contro i rischi:

- a) **Incendio, Esplosione, Scoppio** ed Azione del fulmine;
- b) **Furto** totale e parziale (consumato o tentato) e **Rapina**, compresi i danni prodotti al **Veicolo** nell'esecuzione od in conseguenza del **Furto** o **Rapina** del **Veicolo** stesso.

Prestazioni aggiuntive:

- **Incendio** da eventi sociopolitici: la copertura è estesa ai danni materiali e diretti da **Incendio** avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo (in caso di **Sinistro**, l'**Assicurato** deve farne denuncia immediata all'Autorità);
- circolazione abusiva: l'**Assicurazione** vale anche per i danni materiali e diretti subiti dal **Veicolo** durante la circolazione abusiva a seguito di **Furto** o **Rapina** purché conseguenti a **Collisione**, urto, ribaltamento o uscita di strada;
- danni al **Veicolo** conseguenti a **Furto** di cose non assicurate: la **Compagnia** si obbliga ad indennizzare, secondo i criteri e nei limiti previsti dalla garanzia **Furto**, i danni materiali e diretti subiti dal **Veicolo** a seguito di **Furto** tentato o consumato di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso.
- caduta "corpi orbitanti": sono indennizzabili i danni subiti dal **Veicolo** in conseguenza di caduta di aeromobili, corpi orbitanti, veicoli spaziali e loro parti, esclusi ordigni esplosivi.

ART 2.2.2 Esclusioni specifiche

Ferme le "Esclusioni comuni a tutte le garanzie", l'**Assicurazione** non comprende i danni:

- a) **causati da semplici bruciature o da fenomeno elettrico comunque verificatosi, non seguiti da Incendio;**
- b) **determinati dal Furto del Veicolo, agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione all'interno del Veicolo stesso;**
- c) **derivanti da fenomeni naturali in genere;**
- d) **derivanti da tumulti popolari, scioperi e sommosse, ad eccezione dei danni da Incendio;**
- e) **derivanti da atti vandalici di terzi, ad eccezione di quelli conseguenti a Furto totale del Veicolo;**

- f) avvenuti qualora il Veicolo non fosse stato sottoposto alla revisione prescritta dall'art. 80 del Nuovo Codice della Strada.
- g) gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
- h) qualsiasi perdita o danno subito sotto gli effetti di alcool o droga di qualsiasi tipo
- i) esclusione della copertura RCA e RC Terzi

ART 2.3 Eventi naturali, eventi socio-politici ed atti vandalici – (garanzia valida solo se acquistata e richiamata in Scheda di Copertura)

ART 2.3.1 Oggetto dell'Assicurazione

La **Compagnia** garantisce l'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal **Veicolo Assicurato** in conseguenza di:

- a. Eventi naturali quali: tempesta, neve, grandine, ghiaccio, uragani, terremoto, alluvione, inondazione, tromba d'aria, ciclone, tifone, eruzione vulcanica, crolli, smottamenti, anche quando il **Veicolo** non si trova in circolazione;
- b. Eventi sociopolitici quali: tumulti popolari, scioperi e sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio;
- c. Atti vandalici di terzi.

ART 2.3.2 Esclusioni Specifiche

Ferme le "Esclusioni comuni a tutte le garanzie", l'**Assicurazione** non comprende i danni:

- a) avvenuti qualora l'Assicurato o il conducente del Veicolo abbiano preso parte agli eventi sociopolitici o agli atti vandalici;
- b) riconducibili alla garanzia Kasko;
- c) derivanti dalla circolazione dei veicoli.

ART. 2.4 – Cristalli – (garanzia valida solo se acquistata e richiamata in Scheda di Copertura)

2.4.1 - Oggetto dell'Assicurazione

Entro i limiti indicati nella scheda di copertura, la **Compagnia** risarcirà i danni materiali e diretti ai cristalli del **Veicolo Assicurato** da qualsiasi causa determinati. **Non sono indennizzabili rigature e/o segnature**, salvo che non comportino l'obbligatorietà alla sostituzione e/o riparazione così come da norme e/o regolamenti del paese di utilizzo dell'autovettura.

2.4.2 – Massimali e Franchigie

L'**Assicurazione** è prestata entro il massimale per anno assicurativo di **€ 1.000,00**.

ART 2.5 Kasko e Collisione

ART 2.5.1 KASKO - Oggetto dell'Assicurazione – (Garanzia valida solo se acquistata e richiamata in Scheda di Copertura)

La **Compagnia** si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal **Veicolo** in conseguenza di urto contro altro **Veicolo**, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private.

L'**Assicurazione** vale anche per i Sinistri determinati da colpa grave dell'**Assicurato** e/o delle persone che legittimamente detengono il **Veicolo**. La **Compagnia** rinuncia all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete, ai sensi dell'art. 1916 del Codice civile, nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del **Veicolo**, dei trasportati e dei familiari dell'**Assicurato**.

ART 2.5.2 Esclusioni specifiche

Ferme le "Esclusioni comuni a tutte le garanzie", l'Assicurazione non comprende i danni:

- a) occorsi quando il conducente non sia abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- b) occorsi quando il conducente guidi in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti;
- c) cagionati da cose od animali trasportati sul Veicolo;
- d) causati da operazioni di carico e scarico;
- e) subiti a causa di traino attivo o passivo che non riguardi roulotte o rimorchi agganciati a norma del Codice della Strada, di manovre a spinta o a mano;
- f) verificatisi in aree in cui la circolazione dei veicoli non sia ammessa;
- g) conseguenti a Furto, consumato o tentato, Rapina o Incendio non determinato da uno degli eventi oggetto della garanzia Kasko;
- h) a ruote, cerchi, coperture e camere d'aria se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile ai sensi della garanzia Kasko;
- i) ai Veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo.

ART 2.5.3 **Collisione** - Oggetto dell'Assicurazione - **(Garanzia valida solo se acquistata e richiamata in Scheda di Copertura)**

La Compagnia si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo in conseguenza di urto contro altro Veicolo

La garanzia non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle vigenti disposizioni di legge;
- se il conducente è in stato di ebbrezza o alterazione psichica conseguenti all'abuso di o all'uso di sostanze stupefacenti;
- per i Veicoli immatricolati per la prima volta da più di dieci anni, fermo restando che, ove tale limite sia raggiunto nel corso dell'annualità assicurativa, la garanzia proseguirà fino alla prima scadenza annuale successiva;
- per i danni causati da cose o da animali trasportati nonché da operazioni di carico e scarico del Veicolo.
- per danni subiti da foratura o usura generica degli pneumatici.

ART 2.6 Esclusioni comuni a tutte le garanzie

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a) causati da atti dolosi dell'Assicurato, del Conducente o del Contraente e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del Veicolo Assicurato);
- b) relativi ad accessori, optional ed apparecchi audio fono visivi la cui presenza non sia documentabile;
- c) ad Accessori, Allestimenti speciali o Personalizzati che non siano stati installati sul Veicolo Assicurato dalla Casa produttrice, né il danno a verniciature speciali o personalizzate che non siano originali, a meno che tali voci non siano specificate e comprovate da fattura ed assoggettate ad un Premio addizionale se richiesto dalla Compagnia.
- d) indiretti quali ad esempio, mancato uso, deprezzamento e simili;
- e) preesistenti al Sinistro denunciato;
- f) avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove e verifiche previste dal regolamento di gara, nonché durante la circolazione in piste o circuiti privati;
- g) verificatisi durante il trasporto di esplosivi, liquidi infiammabili o sostanze chimiche, gas in forma liquida, compressa o gassosa;
- h) avvenuti all'interno delle aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili;
- i) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;
- j) derivanti da radioattività ed energia nucleare, da qualsiasi esposizione o contaminazione chimica o biologica, indipendentemente da ogni causa che possa avervi contribuito;

ART. 2.6.1 CL370 (Italy) Clausola istituzionale di esclusione di contaminazione radioattiva, armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche

La presente clausola è di importanza essenziale e prevale su ogni disposizione contraria contenuta nella presente Assicurazione

1. In nessun caso la presente Assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese direttamente o indirettamente causate, o a cui abbia contribuito, o derivanti:
 - 1.1 da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare;
 - 1.2 dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblati o componenti nucleari degli stessi;
 - 1.3 armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare, o altra reazione, forza o materia simile;
 - 1.4 dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L'esclusione prevista nella presente sub-clausola non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, immagazzinati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili;
 - 1.5 da armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche

ART. 2.6.2 Esclusione Rischio informatico e di dati con limitazioni in caso di Furto

Quanto segue si applica all'intero Certificato di Assicurazione.

A. Sono esclusi dalla copertura rischi cyber, perdita, danno, responsabilità, costo o spesa direttamente o indirettamente causati da:

1. l'uso o l'impossibilità di utilizzare qualsiasi computer, sistema informatico, computer programma software, processo o qualsiasi altro sistema elettronico;
2. qualsiasi virus informatico o codice dannoso;
3. qualsiasi truffa informatica relativa ai punti 1 e / o 2 di cui sopra.

B. Tuttavia, resta inteso e concordato che la clausola A non si applicherà alla perdita fisica dell'oggetto Assicurato causata direttamente da Furto, Rapina, Furto con scasso, appropriazione indebita o altra attività criminale se:

4. un computer, un sistema informatico, un programma software per computer, se un codice dannoso, virus informatico o processo o qualsiasi altro sistema elettronico viene utilizzato nella commissione di atti di Furto, Furto con scasso, Rapina, appropriazione indebita o altri atti criminali; e
5. L'atto di cui al precedente punto 4 è rivolto esclusivamente contro l'Assicurato o proprietà dell'Assicurato in una delle località indicate nel presente documento.

L'onere di provare la perdita coperta da questa limitazione sarà a carico dell'Assicurato.

C. Gli Assicuratori non pagheranno alcuna perdita o danneggiamento di dati elettronici (ad esempio file o immagini) ovunque sia memorizzato.

JS2020-013

29 ottobre 2020

ART. 2.6.3 Clausola delle malattie trasmissibili

1. Nonostante qualsiasi disposizione contraria all'interno di questa Assicurazione, questa Assicurazione non assicura alcuna perdita, danno, responsabilità, reclamo, costo o spesa di qualsiasi natura causati da, contribuito da, derivante da, derivante da o in connessione con una malattia trasmissibile o la paura o la minaccia (reale o percepita) di una malattia trasmissibile.

2. Ai fini di questa approvazione, perdita, danno, responsabilità, reclamo, costo, spesa o altra somma, include, ma non è limitato a, qualsiasi costo per ripulire, disintossicare, rimuovere, monitorare o testare:
 - 2.1. per una malattia trasmissibile, o
 - 2.2. qualsiasi proprietà assicurata ai sensi del presente Certificato di Assicurazione che è affetta da tale malattia trasmissibile.
3. Come qui utilizzato, per malattia trasmissibile si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo a un altro organismo dove:
 - 3.1. la sostanza o l'agente include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un virus, un batterio, un parassita o un altro organismo o qualsiasi sua variazione, considerata vivente o meno, e
 - 3.2. il metodo di trasmissione, diretto o indiretto, include, ma non è limitato a, trasmissione per via aerea, trasmissione di fluidi corporei, trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gas o tra organismi.
4. Questa approvazione si applica a tutte le estensioni di copertura, coperture aggiuntive, eccezioni a qualsiasi esclusione e altre sovvenzioni di copertura.

JS2020-011

23 Giugno 2020

ART. 2.6.4 *NMA2920 (Italy) – Terrorismo*

A parziale deroga delle eventuali disposizioni in contrario contenute nella presente Polizza o in qualsiasi esclusione, resta convenuto che la presente Assicurazione esclude le perdite, i danni, i costi e le spese di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da, o conseguenti a, qualsiasi fatto di terrorismo indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che ne contribuisce contestualmente o in qualsiasi sequenza con riferimento al Sinistro.

Ai fini della presente esclusione, un fatto di terrorismo significa un fatto che comprende ma che non è limitato all'uso della forza o violenza e/o la minaccia di queste da parte di qualsiasi persona o gruppo(i) di persone, sia che agiscano individualmente sia che agiscano per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione o governo e commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o simili scopi ivi compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o incutere timore nella popolazione o in qualsiasi settore di questa.

Sono escluse inoltre la perdita, il danno il costo o le spese di qualsiasi natura derivante direttamente o indirettamente da o conseguente a qualsiasi azione intrapresa per il controllo, la prevenzione o la repressione di qualsiasi fatto di terrorismo o relativo a questo.

Nel caso che gli Assicuratori affermassero che in virtù della presente esclusione un eventuale perdita, danno, costo o spesa non fosse coperto, l'onere della prova del contrario sarà a carico dell'Assicurato. Nel caso che una parte qualsiasi della presente esclusione risultasse non valida o non eseguibile, quanto resta di valido avrà piena validità ed effetto;

Art. 2.6.5 *Clausola Sanzioni, Limitazioni ed Esclusioni*

Nessun (ri)Assicuratore sarà tenuto a fornire copertura e nessun (ri)Assicuratore sarà obbligato a pagare alcun Sinistro o fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura, pagamento di tale Sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe l'(ri)Assicuratore a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d'America

ART 2.7 Massimale

La **Compagnia** non riconoscerà indennizzo superiore alla somma assicurata indicata in **Polizza** per ciascuna garanzia.

ART. 2.8 - Franchigie e scoperti

INCENDIO e FURTO :

Nessuna **Franchigia** o scoperto per il danno totale

DANNI ACCIDENTALI ed EVENTI SPECIALI:

- scoperto 10% del danno con un minimo dell'1% della somma assicurata minimo euro 350,00;
- scoperto 10% del danno con un minimo dell'1% della somma assicurata minimo euro 150,00 per riparazioni effettuate da carrozzerie convenzionate;
- scoperto 30% del danno con un minimo di euro 500,00 per i soli eventi speciali su autovetture con più di 10 anni;

Le Franchigie e gli Scoperti sopra specificati sono sempre validi salvo diversa specifica riportata nella **Scheda di Copertura**

ART. 2.9 - Limitazioni

2.9.1 – Diligenza dell'Assicurato

L'**Assicurato** o chi per esso assume l'impegno di mantenere in buono stato il **Veicolo Assicurato** e di fare tutto quanto è ragionevolmente possibile per evitare e/o diminuire le conseguenze di un evento coperto dalla presente **Assicurazione**.

2.9.2 – Chiusura del Veicolo ed attivazione dell'allarme

È condizione essenziale per il diritto al risarcimento che - quando il **Veicolo Assicurato** è in circolazione, ma lasciato temporaneamente fermo, posteggiato e non sorvegliato - tutte le parti della vettura siano chiuse e protette con i sistemi approvati dalla Casa Automobilistica produttrice e che, qualora il **Veicolo** sia provvisto di **AntiFurto**, questo sia messo in funzione.

Qualsiasi richiesta di risarcimento per perdita o danno deve essere supportata da evidenti segni di scasso, a meno che l'effrazione sia stata fatta con strumenti tecnologici (ad esempio flipper zero o similari).

2.9.3 – Clausola Sistema satellitare – garanzia valida solo se richiamata nella scheda di copertura

Qualora il **Contraente/Assicurato** dichiari che il **Veicolo** è dotato di Impianto di Allarme Satellitare la validità della garanzia **Furto e Rapina** del presente **Certificato di Assicurazione** è subordinata:

- al rilascio da parte dell'installatore dell'impianto di un Certificato di collaudo, e
- della presenza di un contratto di assistenza/manutenzione pienamente in vigore per tutta la durata del presente **Certificato di Assicurazione**, e
- che sia sempre inserito l'**AntiFurto** satellitare ogni qualvolta il **Veicolo** sia lasciato incustodito.

Qualora in caso di **Sinistro** il sistema risulti non funzionante per cause dipendenti dalla volontà e/o imperizia dell'**Assicurato** gli eventuali danni da **Furto** e/o **Rapina** verranno liquidati con uno Scoperto a carico dell'**Assicurato** stesso pari al 30% dell'importo del danno; detto Scoperto si intende ridotto al 20% quando il **Veicolo Assicurato** si trovi dall'installatore dell'impianto e/o anche presso autofficine in genere per lavori – debitamente comprovati – di riparazione, installazione, manutenzione etc. che riguardino il **Veicolo** in genere e/o sue Parti. È onere dell'**Assicurato** dimostrare che il mancato funzionamento del sistema satellitare sia dovuto a cause indipendenti dalla sua volontà e/o imperizia.

La presente copertura opera, per la garanzia **Furto** totale e **Rapina**, senza applicazione di alcuno Scoperto e/o **Franchigia**, salvo diverse pattuizioni riportate nella scheda di copertura. I suddetti scoperti sostituiscono eventuali altri scoperti previsti dalla scheda di copertura per il caso di **Furto** e/o **Rapina** e non sono tra loro cumulabili.

ART. 2.10 – Condizioni particolari

2.10.1 – Vincolo a favore di un ente finanziatore

Qualora espressamente specificato, la **Polizza** è vincolata all'Ente Finanziatore indicato nella Scheda di copertura. La data di scadenza del vincolo è quella indicata nei documenti succitati. Pertanto, la **Compagnia** si obbliga, per la durata della **Polizza**, indipendentemente dalle risultanze al PRA a:

- non consentire alcuna riduzione o modifica delle garanzie prestate né l'anticipata risoluzione del contratto senza il consenso scritto dell'Ente vincolante;
- comunicare all'Ente vincolante ogni **Sinistro** in cui sia stato coinvolto il **Veicolo** indicato nella Scheda di copertura entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- non pagare, in caso di **Sinistro** occorso al **Veicolo Assicurato**, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di **Polizza** senza il consenso scritto dell'Ente Vincolante.

SEZIONE III: NORME IN CASO DI SINISTRO

ART. 3.1 – Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, il Contraente/Assicurato deve:

- a) ottemperare al disposto dell'art. 1914 del Codice Civile "Obbligo di salvataggio";
- b) denunciare immediatamente il fatto all'Autorità competente (Polizia, Carabinieri) in caso di Incendio, Furto, Rapina, Eventi socio-politici, Atti Vandalici o di Sinistro presumibilmente doloso, specificando circostanze, modalità ed importo approssimativo del danno. Qualora il Sinistro sia avvenuto all'estero, la denuncia dovrà essere presentata sia all'Autorità locale, sia a quella italiana.
- c) darne avviso scritto alla Compagnia entro 10 giorni dall'evento, o da quando ne è venuto a conoscenza, indicando le informazioni necessarie all'apertura del Sinistro ed in particolare data, luogo, cause del Sinistro, importo approssimativo del danno, nome e domicilio di eventuali testimoni, luogo in cui il Veicolo è periziabile. Per ogni Sinistro che comporti danni al Veicolo, l'Assicurato dovrà fornire i seguenti documenti allegati alla Denuncia di Sinistro:

- Fotografia del Veicolo danneggiato;
- Fotocopia del Libretto di Circolazione del Veicolo;
- Dichiarazione del chilometraggio registrato dal contachilometri del Veicolo al momento del Sinistro.

Inoltre:

- In caso di Furto, totale o parziale, Rapina, Eventi Sociopolitici, Atti Vandalici o Sinistro presumibilmente doloso: allegare la copia della denuncia all'Autorità competente, vistata dalla stessa;
- In caso di Evento Naturale: allegare la dichiarazione dell'organismo competente o dell'Osservatore meteorologico più vicino al luogo del Sinistro;
- In caso di Sinistro Kasko: allegare la fotocopia della patente di guida del conducente.

d) A seguito del Furto totale del Veicolo è obbligatoria la consegna di tutte le chiavi in dotazione, su richiesta della Compagnia. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

ART. 3.2 – Procedura per la valutazione del danno al Veicolo

L'ammontare del danno e la determinazione dell'indennizzo sono concordati con le seguenti modalità:

- a) Direttamente dalla **Compagnia**, o persona da questa incaricata, con l'**Assicurato** o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle parti;
- b) Tra due periti nominati uno dalla **Compagnia** ed uno dall'**Assicurato** con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e, indipendentemente da ciò, anche dietro semplice richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al presidente del tribunale nella cui giurisdizione il **Sinistro** è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

ART. 3.3 – Mandato dei periti

I periti devono:

1. Indagare su circostanze, natura, cause e modalità del **Sinistro**;
2. Verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del **Sinistro** esistevano circostanze che avrebbero potuto aggravare il **Rischio** e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'**Assicurato** o il **Contraente** ha adempiuto agli "Obblighi" in caso di **Sinistro**;
3. Verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del **Sinistro** secondo i criteri di valutazione previsti alla voce "Determinazione dell'ammontare del danno" del presente capitolo;
4. Procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del comma b) della "Procedura per la valutazione del danno al **Veicolo**", i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ed eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

ART. 3.4 – Determinazione dell'ammontare del danno al Veicolo

Per la determinazione dell'ammontare del danno, valgono i seguenti criteri:

3.4.1 - Danno totale al Veicolo

Il danno è totale quando comporta la perdita totale o la distruzione totale del **Veicolo** conseguente agli eventi assicurati ed il **Furto** o **Rapina** senza ritrovamento del **Veicolo** stesso. È considerato danno totale anche il caso in cui le spese necessarie per la riparazione delle parti danneggiate del **Veicolo**, comprensive dell'importo realizzabile dal relitto, risultino superiori all'80% del valore commerciale del **Veicolo** rilevato al momento del **Sinistro**.

In caso di danno totale, la **Compagnia** riconoscerà quale indennizzo liquidabile la somma assicurata indicata nella **Scheda di copertura** sempreché la stessa sia stata determinata in base alle disposizioni che seguono.

In caso di **Furto Totale** la **Compagnia** indennizzerà:

a. AUTOVETTURE NUOVE:

- 100% del valore per i primi 36 mesi dalla data di prima immatricolazione.
- Oltre 36 mesi, il valore commerciale indicato su AUTOScout24.

b. AUTOVETTURE USATE:

- 100% del valore per i primi 12 mesi dalla data della fattura di acquisto e/o dichiarazione di vendita fatta all'ultimo acquirente – proprietario.
- Oltre 12 mesi, il valore commerciale indicato su AUTOScout24.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato al netto delle franchigie e/o degli scoperti indicati nella Scheda di copertura.

3.4.2 - Danno parziale al Veicolo

Il danno parziale è quando le spese necessarie per la riparazione del **Veicolo** risultano essere inferiori all'80% del valore commerciale del **Veicolo** rilevato dalla pubblicazione "AUTOSCOOUT24" per le autovetture relativo al mese di accadimento del **Veicolo**. Per le autovetture, autocarri fino a 35 quintali e microcar-quadricicli, il degrado d'uso non verrà applicato nei primi 5 anni dalla data di prima immatricolazione del **Veicolo**, per tutte le parti dello stesso tranne che per i pneumatici, per i quali il degrado d'uso si applica trascorsi i primi 12 mesi, oltre i quali si terrà conto dell'effettivo consumo del battistrada. Oltre i 5 anni dalla data di prima immatricolazione del **Veicolo**, il deprezzamento applicato sarà pari al 60% del valore del prezzo di listino a nuovo del **Veicolo** e delle sue parti.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato al netto delle franchigie e/o degli scoperti indicati in **Polizza**

ART. 3.5 – Riparazione o sostituzione delle cose rubate o danneggiate

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il **Veicolo** danneggiato nell'autorimessa o nell'autofficina, l'**Assicurato** non deve provvedere ad effettuare alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso della **Compagnia** (ad eccezione dei danni ai cristalli), purché detto consenso sia dato entro il termine di 3 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di **Sinistro**. Dopo il termine di 3 giorni si potrà procedere alle riparazioni, a condizione che vengano prodotte fotografie del danno con targa visibile, in fase di lavorazione ed a lavori terminati e dovranno essere a disposizione dello studio peritale tutti i pezzi sostituiti.

La **Compagnia** ha la facoltà di richiedere l'esibizione della fattura per le riparazioni. In caso di **Furto** con ritrovamento, il risarcimento del danno tiene conto esclusivamente delle parti danneggiate elencate nel verbale di ritrovamento.

ART. 3.6 – Recupero del Veicolo in caso di Furto

L'**Assicurato** è tenuto ad informare la **Compagnia** non appena abbia notizia del ritrovamento del **Veicolo** rubato o di parti di esso. Il valore degli elementi recuperati, quantificato prima del pagamento dell'indennizzo, sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso. Se il **Veicolo** è recuperato dopo il pagamento dell'indennizzo, l'**Assicurato** ha facoltà di rientrarne in possesso, previo rimborso alla **Compagnia** dell'importo corrisposto quale liquidazione del **Furto** del **Veicolo**. Se invece l'**Assicurato** non intende conservare la proprietà del **Veicolo**, egli è obbligato a dare mandato alla **Compagnia** affinché provveda alla vendita del medesimo, autorizzandola a trattenere il ricavato a titolo di parziale rimborso dell'indennizzo e impegnandosi a conferirle a questo scopo la procura necessaria alla vendita. In caso di indennizzo parziale, il ricavato sarà ripartito con l'**Assicurato** secondo i rispettivi interessi.

ART. 3.7 – Mancato ritrovamento del Veicolo in caso di Furto

Trascorsi 30 giorni dalla data di denuncia del **Furto** senza che il **Veicolo** rubato sia stato trovato, per ottenere l'indennizzo, l'**Assicurato** deve consegnare alla **Compagnia** i seguenti documenti in originale: denuncia di **Furto** o copia autentica, tutte le chiavi e/o dispositivi di avviamento del **Veicolo**, certificato di proprietà con annotata la perdita di possesso, carta di circolazione o se sottratta con il **Veicolo** certificato cronologico, procura speciale a vendere con autentica notarile intestata agli **Assicuratori** dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati o fermo amministrativo e relativa cancellazione dal certificato di proprietà. I costi dei suddetti documenti sono a carico dell'**Assicurato**.

La **Compagnia** si riserva inoltre di richiedere, in ogni caso, il certificato di chiusa istruttoria prima di pagare l'indennizzo.

La **Compagnia** è autorizzata ad inviare le chiavi e/o dispositivi di avviamento originali del **Veicolo**, consegnati dall'**Assicurato**, alla casa costruttrice, ad acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna ed ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti.

ART. 3.8 – Esagerazione dolosa del danno

L'**Assicurato** che esagera dolosamente l'ammontare del danno dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del **Sinistro**, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione

mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 3.9 – Pagamento dell'indennizzo

La **Compagnia** corrisponderà l'indennizzo all'**Assicurato**, al netto dello scoperto o della **Franchigia** minima indicata nella in **Polizza**, non prima di 30 giorni dalla data di denuncia in caso di **Furto** senza ritrovamento (consegnando i documenti e le chiavi del **Veicolo**), oppure entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, sempre che non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati o ipotecari. Se è stato aperto un procedimento giudiziario sulla causa del **Sinistro**, il pagamento verrà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti nelle esclusioni delle rispettive sezioni.

La **Compagnia** si riserva la facoltà di richiedere la fattura di riparazione o della fornitura di parti di ricambio prima di corrispondere l'indennizzo.

ART. 3.10 – I.V.A. (Imposta Valore Aggiunto)

Nella determinazione dell'ammontare del danno, si tiene conto dell'incidenza dell'IVA ove l'**Assicurato** la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel Valore **Assicurato**.

La liquidazione viene così effettuata:

- in caso di danno parziale, è compresa nell'indennizzo l'I.V.A. calcolata sull'importo della riparazione, purché venga consegnata alla **Compagnia** la fattura originale o copia conforme con allegata dichiarazione di non detraibilità e/o la ricevuta fiscale quietanzata della riparazione avvenuta;
- in caso di danno totale, è compresa nell'indennizzo la quota I.V.A. di competenza del **Veicolo** corrisposta sui canoni fino al momento dell'evento dannoso, comunque con un importo che non può essere superiore all'imposta compresa nel valore che il **Veicolo** aveva al momento dell'evento dannoso.

ART. 3.11 – Diritto di rivalsa

In caso di **Sinistro**, salvo esplicita rinuncia, la **Compagnia** si sostituisce, in base all'art. 1916 del Codice Civile, nei diritti dell'**Assicurato** verso i terzi responsabili, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'Indennizzo pagato.

Per il solo caso di **Sinistro** dovuto ad Infortunio del conducente, La **Compagnia** rinuncia, a favore dell'**Assicurato** e dei suoi aventi causa, al diritto di rivalsa di cui all'art. 1916 Codice Civile verso i terzi responsabili dell'Infortunio.

ART. 3.12 – FRANCHIGIE E SCOPERTI

- **Incendio e Furto** totale: Nessuno Scoperto e/o **Franchigia**.
- Cristalli, **Furto** parziale, atti vandalici eventi naturali e sociopolitici, **Kasko** completa : Si applicherà la **Franchigia** e/o Scoperto indicati sulla **Scheda di Copertura**.

Le Franchigie e gli Scoperti sopra specificati sono sempre validi salvo diversa specifica riportata nel **Certificato di Assicurazione**

Art. 4 INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI

Chi siamo

Siamo Lloyd's Insurance Company S.A. (di seguito denominata "Lloyd's Europe") una Compagnia assicurativa autorizzata e disciplinata dalla Banca Nazionale del Belgio (NBB) e regolamentata dall'Autorità per i Servizi e i Mercati Finanziari (FSMA). La nostra sede legale è in Place du Champ de Mars 5, Bastion Tower, 14° piano, 1050 Bruxelles, Belgio. Il numero di società/partita IVA è BE 0682.594.839,

RPR/RPM Bruxelles. LIC è una società controllata al 100% dalla Society of Lloyd's, 1 Lime Street, Londra, EC3M 3HA, Regno Unito (Society of Lloyd's).

Quali sono i dati personali che trattiamo

Raccogliamo e utilizziamo le informazioni necessarie che la riguardano per fornirle la copertura assicurativa o la copertura assicurativa di cui è beneficiario, e per rispettare i nostri obblighi legali e gli obblighi degli altri soggetti della catena assicurativa.

Tali informazioni comprendono dettagli quali il suo nome, il suo indirizzo e i suoi recapiti e qualsiasi altra informazione che otteniamo su di lei in relazione alla copertura assicurativa o alla copertura di cui è beneficiario. Tali informazioni potrebbero includere speciali categorie di dati personali come per esempio informazioni sulla sua salute e su possibili condanne penali.

Perché raccogliamo i suoi dati personali e qual è la base giuridica del trattamento

Raccogliamo e utilizziamo i suoi dati personali per fornirle la copertura assicurativa. La base giuridica è costituita dall'adempimento del contratto con Lei in qualità di soggetto interessato e dal soddisfacimento degli obblighi di legge, tra cui gli obblighi assicurativi e fiscali.

Per il trattamento di dati personali sensibili sulla salute, la base giuridica generale è costituita dal consenso, salvo il caso in cui sussista un diritto legale a livello locale come base giuridica.

Ai fini del trattamento dei dati personali dei minori, la base giuridica è il consenso dato o approvato dal titolare della potestà genitoriale sul minore.

Possiamo inoltre trattare i suoi dati personali per la prevenzione e il rilevamento delle frodi, utilizzando come base giuridica l'interesse legittimo.

Con chi condividiamo i suoi dati personali

In base a come funziona l'**Assicurazione**, i suoi dati possono essere condivisi e utilizzati da diverse terze parti del settore assicurativo (all'interno e all'esterno dello Spazio economico europeo - SEE). Ad esempio, **Assicuratori**, agenti o broker assicurativi, riassicuratori, periti, subappaltatori, autorità di regolamentazione, agenzie di polizia, agenzie di prevenzione e rilevamento di frodi e crimini e banche dati assicurative obbligatorie. Divulgheremo i suoi dati personali esclusivamente in relazione alla copertura assicurativa fornita e nella misura in cui ciò sia richiesto o permesso dalla legge.

Occasionalmente potremmo aver necessità di condividere i suoi dati personali con terze parti al di fuori del SEE e adotteremo costantemente misure volte a garantire che qualsiasi trasferimento internazionale di dati sia gestito con la massima diligenza per proteggere i suoi diritti ed interessi:

- Trasferiremo i suoi dati personali solo verso paesi riconosciuti in grado di fornire un livello adeguato di protezione legale o nei quali possiamo essere sicuri che siano in vigore accordi alternativi per proteggere i diritti alla privacy.

- I trasferimenti a fornitori di servizi e ad altre parti terze saranno sempre tutelati da impegni contrattuali e, se opportuno, da ulteriori garanzie.
- Qualsiasi richiesta di informazioni che riceveremo dalle forze dell'ordine o dalle autorità di regolamentazione sarà attentamente verificata prima di divulgare i dati personali.

Durata della conservazione dei dati

Conserviamo i suoi dati personali per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario per fornire l'**Assicurazione** stipulata o per adempiere ai nostri requisiti legali o normativi.

Elimineremo o cancelleremo in modo sicuro i dati personali in assenza di un valido motivo commerciale per conservarli. In circostanze eccezionali, potremmo conservare i suoi dati personali per periodi più lunghi qualora ritenessimo che vi sia una possibilità di contenzioso, in caso di reclami o in presenza di un'altra valida ragione commerciale che richieda l'utilizzo dei dati in futuro.

Dati relativi ad altre persone che ci fornite

Qualora lei ci fornisca (o il suo agente o broker assicurativo) i dati di altre persone, deve accertarsi che la presente informativa sulla protezione dei dati sia fornita anche a loro.

Reclami, contatti con noi e con l'ente regolatore e i suoi diritti

Se desidera sapere come utilizziamo i suoi dati o vedere una copia della nostra informativa sulla privacy completa, ci contatti al seguente indirizzo LloydsEurope.DataProtection@lloyds.com o consulti l'informativa sulla privacy sul sito web <https://www.lloyds europe.com> dove sono disponibili tutti i dettagli.

In relazione alle informazioni che deteniamo su di lei, gode dei seguenti diritti:

Diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto alla limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto all'obiezione, diritto alla revoca del consenso.

Se desidera esercitare i suoi diritti, può contattare l'agente assicurativo o il broker assicurativo che ha stipulato la sua **Assicurazione** all'indirizzo:

Mag SPA

Piazza Eleonora Duse, 2 - 20122 Milano

Tel. +39 02 62711711 - Fax +39 02 62711777

Email: uk@maglondon.com

Ha il diritto di esporre un reclamo all'autorità competente per la protezione dei dati, ma la esortiamo a contattarci prima di agire in tal senso.

Consenso

Per il trattamento di dati personali sulla salute o genetici, e per il trattamento di dati personali di minori di età inferiore ai 16 anni, in relazione alla copertura assicurativa, l'agente assicurativo o il broker assicurativo che ha predisposto il contratto le chiederà il consenso attraverso il modulo di consenso alla protezione dei dati, ad eccezione dei paesi in cui, per il trattamento di dati personali sensibili sulla salute, nel contesto di una **Polizza** assicurativa, è previsto un diritto legale locale in tal senso.

Il trattamento dei dati personali dei minori sarà considerato legittimo laddove il consenso sia dato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale sul minore.

Gli Stati membri possono stabilire per legge un'età inferiore per tali finalità, a condizione che questa non sia inferiore a 13 anni.

Lei può liberamente esprimere il suo consenso, tuttavia, se non lo fa o se lo revoca, ciò potrebbe influire sulla nostra capacità di fornire la copertura assicurativa di cui lei beneficia e potrebbe impedirci di fornirle la copertura o di gestire le sue richieste di indennizzo.

Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati

Per qualsiasi domanda relativa alla protezione dei dati, alla quale il candidato ritiene che possiamo rispondere, lo stesso può contattare il nostro Responsabile della protezione dei dati:

Responsabile della protezione dei dati

Lloyd's Insurance Company S.A.

Bastion Tower

Place du Champ de Mars 5

1050 Bruxelles

Belgio

Email: LloydsEurope.DataProtection@lloyds.com

LBS0046D

17/03/2023

L'Assicurato \ Contraente

Il Coverholder

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO

Ai fini e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto **Assicurato** dichiara di aver letto, preso conoscenza e di approvare specificatamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni Generali di **Assicurazione**:

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Art. 1.4 - Proroga dell'Assicurazione

Art. 1.5 Aggravamento del Rischio

Art. 1.18 - Foro Competente

Art. 2.2.2 - Esclusioni specifiche - INCENDIO E FURTO

Art. 2.3.2 - Esclusioni specifiche - EVENTI NATURALI, EVENTI SOCIO-POLITICI ED ATTI VANDALICI

Art. 2.5.2 - Esclusioni specifiche - KASKO

Art. 2.6 - Esclusioni comuni a tutte le garanzie

Art. 3.1 - Obblighi in caso di Sinistro.

Art. 3.8 – Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato \ Contraente

GARANZIE AGGIUNTIVE

LE SEGUENTI GARANZIE AGGIUNTIVE SONO COMPRESSE NEL TASSO, A MENO CHE VENGANO ESCLUSE NELLA SCHEDA DI COPERTURA.

Auto sostitutiva

Sì in caso di danno parziale, autovettura tra 1.100 e 1.300 cc per massimo 5 giorni, elevato a 10 giorni in caso di **Furto** totale

Ricorso terzi da Incendio

La **Compagnia** tiene indenne l'**Assicurato**, entro il limite massimo di € 200.000 per **Sinistro**, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati dall'**Incendio** o dall'esplosione o dallo scoppio o dal fumo conseguente all'**Incendio** del **Veicolo**:

- a cose di terzi quando il **Veicolo** non si trovi in circolazione ai sensi di legge;
- al locale condotto in locazione dell'**Assicurato** ed utilizzato come autorimessa.

Collisione con animali

causati dalla **Collisione** accidentale con animale che dovesse improvvisamente occupare la sede stradale (**strada pubblica**) durante la marcia del **Veicolo**, entro il **limite pari al 50% (cinquantapercento) del Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro, ma fermo un Massimale pari ad euro 8.000,00 (ottomila) per Sinistro e per anno assicurativo**

Ripristino dispositivi di sicurezza

i costi sostenuti per il ripristino delle dotazioni di sicurezza (esclusivamente airbag e cinture di sicurezza), **fermo un Massimale di euro 1.000,00 (mille) per evento e per anno assicurativo. Tale garanzia è prestata esclusivamente a seguito del verificarsi di un danno da circolazione o di altro Sinistro che abbia come conseguenza l'attivazione dei dispositivi di sicurezza. Tutti i danni non conseguenti a quanto poc'anzi stabilito sono esclusi (i.e. guasto degli impianti di sicurezza)**

Danni da roditore

La Società rimborsa i danni subiti dal **Veicolo Assicurato** a seguito di morsi di roditori su parti del **Veicolo** come flessibili, cablaggi, materiali di rivestimento e di coibentazione, ad esclusione dei danni consequenziali, con il limite di euro 2.000,00 (duemila) per **Sinistro** e per anno assicurativo

Spese di immatricolazione

La **Compagnia**, in caso di cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico del **Veicolo** a seguito di **Incendio** con distruzione totale, **Furto** o **Rapina** senza ritrovamento del **Veicolo Assicurato** o **Furto** della sola targa, rimborsa sino alla concorrenza di € 520 le spese sostenute dall'**Assicurato** per l'immatricolazione o voltura di un altro **Veicolo** purché eseguita entro 12 mesi. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.

Garanzia contrassegno

In caso di **Furto** totale del **Veicolo Assicurato**, indennizzabile a termini di **Polizza**, e mancato ritrovamento dello stesso, all'atto della liquidazione e del pagamento del danno, la Società corrisponderà all'Aderente **Assicurato** un indennizzo pari al **Premio** pagato per la Responsabilità Civile Autoveicoli, al netto delle imposte, relativo al periodo intercorrente tra la data di denuncia del **Sinistro** e la data di scadenza della rata pagata, previa presentazione della **Polizza** R.C.Auto regolarmente in corso al momento del **Furto**.

Spese Custodia e Parcheggio

La Società rimborsa le spese documentate sostenute per il parcheggio o la custodia del **Veicolo** garantito disposti dall'Autorità in caso di ritrovamento a seguito di **Furto** totale o **Rapina**, fino alla concorrenza di euro 520,00 (cinquecentoventi) per **Sinistro** e per anno assicurativo. La garanzia è prestata dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione del ritrovamento stesso all'**Assicurato**.

Sottrazione chiavi

In caso di o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di sbloccaggio del sistema **Antifurto** del **Veicolo**, la Società rimborsa le spese sostenute dall'Aderente **Assicurato**:

- per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo;
- per la sostituzione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio dell'impianto **Antifurto**.

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 500,00 (cinquecento) per **Sinistro** e per anno assicurativo. Il pagamento dell'Indennizzo è subordinato alla presentazione della copia autentica della denuncia presentata alla Pubblica Autorità.

Danni al box

La **Compagnia** tiene indenne l'**Assicurato**, entro il limite massimo di € 30.000 per **Sinistro**, dei danni materiali e diretti prodotti alla parte muraria del locale di sua proprietà, adibito ad autorimessa del **Veicolo Assicurato** e conseguenti a **Incendio**, esplosione o scoppio del **Veicolo** medesimo.

Sono esclusi i danni causati da veicoli alimentati a gas liquido e non (GPL e metano) o adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive.

Tassa di proprietà-bollo

La **Compagnia**, in caso di **Furto** o **Rapina** del **Veicolo Assicurato** senza ritrovamento, rimborsa al **Contraente** la quota di tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del **Sinistro** fino alla scadenza dell'annualità pagata. Il rimborso sarà effettuato previa presentazione di copia della documentazione di pagamento, sino alla concorrenza di € 250.

Spese di dissequestro

La **Compagnia**, in caso di sequestro del **Veicolo** da parte dell'Autorità Giudiziaria a seguito di incidente di circolazione, rimborsa, sino alla concorrenza di € 250, le spese di dissequestro. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.

Spese di disinfezione e lavaggio

La **Compagnia**, in caso di **Furto** del **Veicolo** e successivo ritrovamento, rimborsa, sino alla concorrenza di € 250, le spese sostenute per la disinfezione ed il lavaggio del **Veicolo**. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.

Garanzia bagaglio

In caso di **Incendio**, che comporti la perdita totale e definitiva del **Veicolo** garantito, la Società rimborsa i danni ai bagagli portati in viaggio, fino ad un massimo di euro 500,00 (cinquecento) per **Sinistro** e per anno assicurativo. La garanzia è valida esclusivamente per i beni di proprietà dell'Aderente **Assicurato** e dei trasportati quali: indumenti, capi di vestiario, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive e materiali da campeggio. Sono esclusi dalla garanzia: le pellicce, i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, denaro, titoli e valori in genere nonché apparecchi elettronici, fotografici e radio-televisivi con i relativi accessori ed infine gli oggetti aventi particolare valore artistico e di artigianato. In caso di **Sinistro**, l'**Assicurato** dovrà far constatare i danni subiti alle competenti Autorità e chiedere che venga redatto regolare verbale.

Danni subiti da furto di bagagli trasportati

La **Compagnia** indennizza in caso di **Furto** dei bagagli (valigie, bauli e loro contenuto) trasportati sul **Veicolo** indicato in **Polizza** di proprietà del conducente o delle persone trasportate sul **Veicolo** stesso, i danni subiti

per la perdita o danneggiamento dei bagagli stessi. Sono esclusi denaro, preziosi, carte di credito, raccolte e collezioni, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici, relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali, documenti e biglietti di viaggio. La garanzia è operante a condizione che i bagagli si trovino all'interno del **Veicolo** (ad eccezione degli sci che possono trovarsi anche all'esterno purché chiusi a chiave nei portasci di sicurezza), che il **Veicolo** sia debitamente chiuso a chiave e che il **Furto** sia avvenuto con effrazione. La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 300 per **Sinistro**. I danni dovranno essere comprovati da denuncia presso l'Autorità Giudiziaria. La prestazione non opera in caso di **Furto** totale del **Veicolo**.

Rimborso spese documenti a seguito di sinistro

In caso di danno e/o perdita totale indennizzabile a termini di contratto, vengono rimborsate le spese sostenute dall'**Assicurato** per procurarsi i documenti richiesti per la liquidazione del danno. Le spese devono essere comprovate da idonea documentazione. Limite EUR 250.00

Spese di noleggio di un Veicolo

In caso di perdita totale del **Veicolo** dell'**Assicurato**, in conseguenza di **Incendio, Furto, Rapina**, eventi speciali o danni accidentali, indennizzabili a termini di contratto, le spese documentate e sostenute per il noleggio di un **Veicolo** analogo a quello **Assicurato** per il periodo corrispondente al tempo tecnico necessario all'acquisto di un altro **Veicolo**. Limite EUR 250.00

Fenomeno elettrico

Le spese sostenute per i danni di fenomeno elettrico comunque verificatosi. La garanzia non opera per le lampade e le altre fonti di luce, nonché per la batteria. Limite EUR 1,500.00

Collisione con Veicolo non Assicurato ma identificato

causati dalla **Collisione** accidentale con un **Veicolo** che risulti essere sprovvisto della regolare copertura assicurativa RCA, **fermo un Massimale di euro 8.000,00 (ottomila) per Sinistro e per anno assicurativo**. La prestazione sarà operante esclusivamente in caso di **Sinistro** la cui responsabilità sia imputabile totalmente (i.e. 100%) alla controparte (c.d. CID/CAI attivo). Resta espressamente inteso come in tale circostanza **sarà onere dell'Aderente Assicurato produrre alla Società i documenti attestanti la concretizzazione dell'evento: dati conducente, targa, modello dell'altro Veicolo, data e luogo della Collisione, verbale delle Autorità intervenute sul posto).**

PROPOSAL FORM

(AUTOVETTURE CON VALORE INFERIORE A E 100.000,00)

1. La presente proposta deve essere compilata in tutte le sue parti al meglio della Vostra conoscenza.
2. Tutte le circostanze attinenti al rischio devono essere qui riportate, poiché il loro occultamento potrà invalidare un eventuale contratto emesso.
3. Se ritenete che la formulazione della risposta ad una domanda richieda la conoscenza di un esperto e non siete pertanto in grado di rispondere, indicatelo nella risposta.

**CONTRAENTE/ASSICURATO:
SE PERSONA FISICA**

Cognome e nome			
Codice Fiscale			
Indirizzo:			
Città:		Cap:	

**CONTRAENTE/ ASSICURATO:
SE PERSONA GIURIDICA**

Ragione sociale			
Indirizzo:			
Città:		Cap:	
Tipo di attività:			
Partita Iva:		Codice fiscale	
n° dipendenti:	☐ fino a n° 9	☐ oltre n° 9	
Fatturato	☐ fino a 2 ml di euro	☐ oltre 2 ml di euro	

DURATA POLIZZA

DECORRENZA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA: DALLE ORE 24 DEL _xx/xx/xx_ ALLE ORE 24 DEL _____

DATI AUTOVETTURA

Marca	Modello	Targa	Somma Assicurata	Uso Veicolo
				☐ Uso proprio – Guida libera ☐ Conto terzi – indicare nomi conducenti

Nomi dei conducenti da indicare per autovetture immatricolate CONTO TERZI:

Nome e Cognome: _____

Nome e Cognome: _____

Nome e Cognome: _____

**UBICAZIONE DEL RISCHIO (dove abitualmente viene ricoverato il veicolo)
INDICARE SOLO SE DIVERSO DALL'INDIRIZZO DEL CONTRAENTE/ASSICURATO**

Ubicazione se diversa dal domicilio (Civico, Cap, Città, Provincia.)			
Esiste satellitare sul veicolo:	☐ Sì	☐ No	
Il veicolo è sempre ricoverato in luogo sicuro di notte?	☐ Sì	☐ No	
Chilometri del Veicolo al momento della richiesta di Copertura della polizza			Nuovo: 0 Usato : KM

STORICO SINISTRI:

Il proponente ha avuto un incidente, una perdita o un danno al veicolo assicurato per FURTO \ INCENDIO \ KASKO negli ultimi 5 anni ? (esclusi i danni da RC Auto)	Si []	No []
Se sì, fornire i dettagli riguardo ad ogni perdita comprensiva di data e valore del danno		

Per quanto è a conoscenza del Contraente/Assicurato, le informazioni contenute in questo questionario sono veritiere ed esatte e non sono state omesse o alterate o sottaciute alcune circostanze in rapporto al questionario stesso. Per quanto precede il Contraente prende atto che le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione stessa dell'assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

Il Contraente/Assicurato è a conoscenza del fatto che questo questionario proposta e le dichiarazioni in esso contenute formano la base del contratto.

Con riferimento alla normativa per la tutela del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 de Regolamento 679/2016, si precisa che i Lloyd's Insurance Company SA tratterà le informazioni contenute nel presente questionario in modo riservato ed al solo fine di poter predisporre la proposta assicurativa. Tali informazioni non verranno in ogni caso divulgate a terzi. Nel caso di sottoscrizione della polizza, questa sarà accompagnata da specifica informativa e relativa richiesta di manifestazione di consenso al trattamento dati.

Data_____

Firma_____

DICHIARAZIONI RESE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DI COERENZA DEL CONTRATTO ASSICURATIVO		
Informazioni riguardanti il contratto assicurativo		
Il Cliente conferma che sono state illustrate le caratteristiche essenziali di polizza:	SI ☐	NO ☐
Il Cliente conferma che sono state illustrate le tariffe ed i costi della polizza:	SI ☐	NO ☐
Il Cliente conferma che sono state esposti i contenuti del contratto e delle garanzie prestate e in particolare		
• Rivalsa/Franchigie/Scoperti/Esclusioni	SI ☐	NO ☐
• Massimali/capitali/somme assicurate	SI ☐	NO ☐
• Riduzioni degli importi assicurati per particolari casi (sottolimiti)	SI ☐	NO ☐
• Periodi massimi di erogazione delle prestazioni	SI ☐	NO ☐
• Delimitazioni dell'oggetto della garanzia	SI ☐	NO ☐



DICITURE DEL MODULO DI CONSENSO PER LA PROTEZIONE DEI DATI - FASE DI PROPOSTA

Diciture del modulo di consenso al trattamento delle informazioni personali

Informazioni personali del cliente

Lloyd's Insurance Company S.A. (in prosieguo "Lloyd's Brussels") e altri operatori del mercato assicurativo richiedono il consenso del cliente all'utilizzo delle categorie particolari di suoi dati personali illustrate di seguito in relazione alla copertura assicurativa.

Il cliente non è tenuto a prestare il proprio consenso e potrà revocare il proprio consenso in qualsiasi momento inviando una e-mail all'indirizzo data.protection@lloyds.com (ferma restando la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca). Tuttavia, la mancata prestazione o la revoca del consenso da parte del cliente potranno influire sulla nostra capacità di fornire la copertura assicurativa di cui il cliente beneficia e potranno impedirci di fornire la copertura al cliente o di gestire le sue richieste di indennizzo.

[Acconsente all'utilizzo di dati e informazioni relativi alle sue origini razziali o etniche, opinioni politiche, credenze religiose o filosofiche, appartenenza ai sindacati, dati genetici o biometrici, salute, vita sessuale od orientamento sessuale o alle condanne penali in relazione alla sua copertura assicurativa?](#)

[Sì / No](#)

Dati forniti dal cliente relativi ad altre persone

Ove il cliente fornisca dati relativi ad altre persone, noi e gli altri operatori del mercato assicurativo avremo bisogno anche del loro consenso all'utilizzo delle categorie particolari dei loro dati personali illustrate di seguito in relazione alla copertura assicurativa del cliente. Prima di fornirci detti dati, il cliente dovrà confermarci di aver ottenuto il loro consenso e di aver messo a loro disposizione una copia dell'informativa breve sulla privacy.

[Ha ottenuto il consenso di ciascuna altra persona di cui intende fornirci le informazioni in relazione alla sua copertura assicurativa all'utilizzo di dati e informazioni relativi alle sue origini razziali o etniche, alle opinioni politiche, alle credenze religiose o filosofiche, all'appartenenza ai sindacati, a dati genetici o biometrici, alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale o alle condanne penali in relazione alla sua copertura assicurativa?](#)

[Sì / No](#)

[Ha messo a disposizione di ciascuna altra persona di cui intende fornirci le informazioni una copia della nostra informativa breve sulla privacy?](#)

[Sì / No](#)

LBS0047A

11/06/2019

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI**Dichiarazione precontrattuale**

Il contraente dichiara di avere ricevuto prima della sottoscrizione del contratto: Condizioni di Assicurazione, Glossario, Modulo di Proposta (se previsto) e Set Informativo costituito da DIP e DIP Aggiuntivo per contratti emessi dal 1/1/2019, o costituito da Fascicolo Informativo con la Nota Informativa per contratti antecedenti (Regolamento IVASS nr.41/2018).

Firma del Contraente della polizza**Data****Firmato da****Clausola di mancato pagamento del premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati al corrispondente della Lloyd's Insurance

Company SA attraverso cui la presente Assicurazione è stata negoziata oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio

successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

Clausola di notifica atti e giurisdizione (LBS0006 01/01/2019)

Si conviene che la presente Assicurazione sarà regolata esclusivamente dal diritto e dagli usi in ITALIA, e le eventuali controversie insorte da, o in relazione a, la presente Assicurazione saranno soggette alla giurisdizione esclusiva di un tribunale competente in ITALIA.

Lloyd's Insurance Company S.A. conviene che tutte le citazioni, notifiche o procedure finalizzate ad istituire procedimenti legali a proprio carico in relazione alla presente Assicurazione dovranno ritenersi correttamente notificate se indirizzate e consegnate all'attenzione di:

Rappresentante per l'Italia
Lloyd's Insurance Company S.A.
Corso Garibaldi 86
Milano 20121
Italia

il quale è a tal fine delegato all'accettazione delle notifiche processuali per conto della società.

Fornendo tale delega Lloyd's Insurance Company S.A. non rinuncia al proprio diritto ad eventuali proroghe o ritardi eventualmente spettanti alla stessa per la notifica di tali citazioni, notifiche o procedimenti in considerazione della propria residenza o domicilio in Belgio.

Informativa sulla Privacy

Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 - GDPR

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 (di seguito denominato "Regolamento") ed in relazione ai dati personali che formeranno oggetto di trattamento, Lloyd's Insurance Company S.A. (di seguito denominata "Lloyd's Europe") desidera informare di quanto segue.

1. Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato per lo svolgimento delle seguenti attività:

- Valutazione di eleggibilità volta alla sottoscrizione del rischio da parte di Lloyd's Europe: la base giuridica del trattamento è lo svolgimento di attività pre-contrattuali. Nel caso siano raccolti dati particolari la base giuridica del trattamento è il consenso;
- Esempio delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione del contratto di assicurazione e liquidazione dei sinistri allineati esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui Lloyd's Europe è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; la base giuridica del trattamento è lo svolgimento di attività contrattuali;
- Previo Suo consenso scritto, informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi di Lloyd's Europe; la base giuridica del trattamento è il consenso.

2. Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali è:

- realizzato per mezzo di operazioni o complessi di operazioni: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto, interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità, confidenzialità, integrità, tutela;
- Effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- Svolto dall'organizzazione del Titolare e da società di fiducia (il cui elenco è disponibile presso il Titolare) che sono nostre dirette collaboratrici e che operano quali autonomi titolari o quali responsabili esterni del trattamento, obbligati ad adempiere in proprio alla normativa in materia di tutela di protezione dei dati personali. Si tratta in modo particolare di società che svolgono servizi di intermediazione, di assunzione dei rischi, archiviazione della documentazione assicurativa e servizi affini alla gestione dei sinistri, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo – periti, consulenti, liquidatori indipendenti e studi legali.

3. Conferimento dei dati

La raccolta dei dati può essere effettuata presso l'interessato direttamente ovvero tramite società accreditate ad operare presso Lloyd's Europe le quali svolgono per nostro conto compiti collegati alla intermediazione assicurativa (agenti, broker).

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per anti-riciclaggio, Casellario centrale Infortuni, motorizzazione civile), limitatamente ai dati personali richiesti in forza di dette leggi, regolamenti o normativa comunitaria;
- obbligatorio per la conclusione di nuovi contratti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri, limitatamente ai dati personali contenuti nella modulistica in uso presso Lloyd's Europe;
- facoltativo al fine dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'assicurato stesso.

4. Rifiuto di conferimento dei dati

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali:

- nei casi di cui al punto 3, lett. (a) e (b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
- nel caso di cui al punto 3, lett. (c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

5. Comunicazione dei dati

I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. (a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi la medesima finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assuntori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; ad organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo; IVASS, Ministero delle Attività Produttive, CONSAI, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale Infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione); altri enti pubblici.

Inoltre i dati potranno essere comunicati ad enti pubblici in sede di partecipazione a bandi di gara per fornire nostra referenze e a società residenti al di fuori dell'Unione Europea (per es. Regno Unito, Canada, Svizzera), che garantiscono un adeguato livello di sicurezza nel trattamento dei dati personali, che per conto di Lloyd's Europe effettuano controlli sull'assenza di sanzioni internazionali.

Tali soggetti operano quali autonomi titolari o quali responsabili esterni del trattamento e sono obbligati ad adempiere in proprio alla legge; l'elenco dei destinatari delle comunicazioni dei dati personali è disponibile presso la Filiale Italiana di Lloyd's Europe, e può essere gratuitamente messo a conoscenza dell'interessato, mediante richiesta scritta al Titolare al numero di fax 02 63760050, o all'indirizzo email LloydsEurope.DataProtection@lloyds.com.

6. Diritti dell'interessato

Informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti contemplati dal Regolamento, scrivendo all'indirizzo mail LloydsEurope.DataProtection@lloyds.com si potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell'origine dei dati nonché della logica e delle finalità del Trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.

È garantito il diritto a revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

È garantito il diritto alla portabilità dei dati, a proporre reclamo a un'autorità di controllo.

7. Titolare e responsabile della protezione dei dati

Titolare del trattamento per Lloyd's Europe è il Rappresentante per l'Italia, con sede a Milano in Corso Garibaldi, 86.

È possibile contattare il responsabile della protezione dei dati all'indirizzo mail LloydsEurope.DataProtection@lloyds.com.

Informativa sulla Privacy **Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 - GDPR**

Consenso al trattamento dei dati personali

Preso atto dell'informativa di cui sopra, si richiede quindi di esprimere il consenso per i trattamenti dei dati strettamente necessari per le operazioni e i servizi richiesti e più precisamente per:

- a) il trattamento e comunicazione alle categorie di soggetti e nelle modalità indicate al punto 5 della predetta informativa dei dati "particolari" per le finalità di cui al punto 1, lett. (a) dell'informativa e nelle modalità di cui al punto 2. La informiamo che i dati particolari oggetto del trattamento possono essere, per esempio, dati personali idonei a rivelare lo stato di salute⁽¹⁾;

Data

Firma

(obbligatoria)

- b) lo svolgimento di attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato di cui al punto 1, lett. (c)

Data

Firma

(facoltativa)

⁽¹⁾ Per specifici servizi che comportano la conoscenza da parte di Lloyd's Europe di ulteriori dati particolari (a titolo esemplificativo, relativamente a dati genetici e biometrici, allo stato di salute, ecc.), verrà richiesto un consenso scritto di volta in volta.

Reclami

Eventuali reclami dovranno essere indirizzati per iscritto a:

Ufficio Reclami
Lloyd's Insurance Company S.A.
Corso Giuseppe Garibaldi 86
20121 Milano
Fax: +39 02 6378 8857
E-mail: LloydsEurope.ServizioReclami@lloyds.com oppure
LloydsEurope.ServizioReclami@pec.lloyds.com

Un riscontro scritto verrà fornito al reclamante entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del reclamo.

Qualora il riscontro sia considerato insoddisfacente o in caso di mancato o tardivo riscontro, è fatto diritto al reclamante di coinvolgere l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) utilizzando i seguenti recapiti:

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)
Via del Quirinale 21
00187 Roma
Italia
Telefono: 800 486661 (dall'Italia)
Telefono: +39 06 42021 095 (dall'estero)
Fax: +39 06 42133 745 o +39 06 42133 353
E-mail: ivass@pec.ivass.it

Il sito IVASS contiene maggiori informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo a IVASS e un modello di lettera che si può utilizzare. Di seguito il link:
www.ivass.it.

In caso di acquisto di un contratto online è inoltre possibile presentare un reclamo attraverso la piattaforma UE per la risoluzione online delle controversie (ODR). Il sito della piattaforma ODR è il seguente www.ec.europa.eu/odr.

Le modalità di gestione dei reclami sopra descritte non pregiudicano il diritto dell'assicurato di intentare un'azione legale o una procedura alternativa per la risoluzione delle controversie in applicazione dei propri diritti contrattuali.